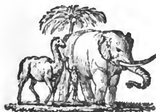
CENNI

sul

Dazio della Macinatura

del

Cav. E. Minolfi





PALERMO
Dai Torchi di Bernardo Virzì
1832.

A S. E.

D. Antonio Lucchesi Palli

CAMPO, E FILANGERI

Principe di Campofranco, Duca della Grazia, Gentiluomo di Camera con esercizio, Cav. dell'insigne R. Ordine di San Gennaro, Gran Croce di San Ferdinando, e del Merito, di Carlo terzo di Spagna, dell' Imper. R. Ordine Austriaco della Corona di Ferro, Gran Croce di Francesco Primo, Brigadiere de' R. Eserciti, Decorato della Medaglia di Bronzo, già Luogotenente Generale di Sua R. M. in Sicilia, Maggiordomo maggiore onorario, Consigliere di Stato, Ministro Segretario di Stato presso S. A. R. il Conte di Siracusa ec. ec. ec.

Fervido promotore della gloria patria, cuore fecondo di benefizî,

e di rare virtù, saldo sostegno del giusto, e dell'onesto; per morale condotta, per elevato sapere e per fedele attaccamento alla Dinastia Regnante mirabilissimo.

Emmanuele Minolfi,
in attestato di omaggio, e di rispetto
il presente lavoro offre, e consacra

OGGETTO

DELLA PRESENTE MEMORIA

La coesistenza civile va a disciogliersi ove la forza, che la sostiene non venga alimentata da coloro cui interessa conservarla. Non essendo presumibile, che alcuno vi abbia che rifiuti garentia, e sicurezza nella persona, e nella cosa propria, niuno potrà esimersi di cedere picciola parte del suo, onde concorrere ad un oggetto di sì grande importanza, ed utilità (1).

Quando però i regj contributi, che offrono l'alimento di cui intendo parlare, non vengono con proporzionato metodo ripartiti, quando l'arbitrio del gestore, del percettore, o dello arrendiere impera, quando la legge in di loro potere diviene arcano, ed i contribuenti non san persuadersi dell'effettiva tangente del loro dare, dessi, abbattuti dall'incertezza, tutti gli ostacoli frappongono al soddisfacimento. Deriva

(1) Unum debet esse omnibus propositum, ut eadem sit utilitas uniuscujusque, et universorum, quam si ad se quisque rapiat disolvetur omnis humana consociatio — Cic.

da tali circostanze il ritardo nell'esazione, le ingenti spese nelle coazioni, le sciagure delle liti, ed il malcontento produttivo di conseguenze assai fatali all'uomo legalmente associato.

Se all'incontro i contribuenti giungano a comprendere il dovere imprescindibile in cui sono di doversi prestare al mantenimento di ciò, ch'è necessario per ottenere la pubblica calma, e rissentirne i vantaggi; se potran conoscere qual sia la rata di contributo, che gravitar debba sulle loro proprietà, negoziatura, e consumazione; istruiti allora ne' loro veri interessi, spontaneo ne diverrebbe il pagamento, estinte, o rare le controversie (1).

La renitenza, o l'inabilità del debitore sono le difficoltà maggiori, che s'incontrano nella percezione, e laddove si ha la fortuna di vincere la prima, potrà contarsi d'essersi molto acquistato, mentre comprimere l'altra, il di cui umore è esausto, val tanto, che pretendere dal sasso un fluido, che in se non contiene.

(1) Le contribuzioni sono inseparabili dallo stato di società, ed anche essenziali alla sua perfezione, nè questa si otterrà mai se non quando saranno con giusta proporzione ripartite — Collez. de' trav. legislat. di Francia Tom; 2 pag. 4.

La presente Memoria sarà divisa in due parti. Si aggirerà la prima nel far rapida menzione delle regole sul dazio del macino civico, e di quelle comuni al civico, ed al rurale; e non si tratterà nella seconda, che del solo rurale.

Io nel redigerla mi sono industriato, come meglio ho potuto, di raccorre le leggi ed i regolamenti, che vi han rapporto indicandoli ne' titoli correlativi; i quali ho disposto con quel nesso, ed ordine, che mi è sembrato più convenevole, e mio divisamento solo è stato di ridurli in unico corpo per rendere meno penosa la fatica di andarli rintracciando ne' vari Archivi, e carte volanti, onde trovansi confusamente sparsi.

Non poco però mi son giovato delle sagge e varie disposizioni sciolte sul proposito dall'erudito Duca di Serradifalco, il quale nel carattere di Gran Camerario, e di Direttore generale de' D. I. ha molto contribuito col suo notissimo zelo, e colle sue estese cognizioni a sviluppare le più complicate quistioni sulla materia.

Io non lascerò, con foglio separato, di aggiungere quelle modificazioni, che potrebbero essere apportate al Dazio, per effetto della rettifica da farsi, già dalla sapienza del Re appoggiata ad una Commessione composta da uomini di alta riputazione.

I TITOLI

Che formano oggetto di questo lavoro sono

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE PRIMA

TITOLO I.

Sul dazio del macino civico

A gestione del macino civico non consiste, che in poche regole, le quali oltre di trovarsi descritte nel Bando, ogni Università le trova ne' particolari statuti, e gl'Intendenti, in circostanza dell'accollo comunale, le han delucidato con tanta chiarezza, che non vi sarebbe ragione a parlarne. Tuttavia io ne farò rapido cenno, affinchè in questo lavoro si riunisca quanto sarà di mestieri per guida degl'interessati.

È cosa notissima, di non esser lecito ad alcuno far ridurre in farina il frumento, orzo, e granone, senza adempiere a quan-

to la legge prescrive, onde farne cessare il divieto.

Se il dazio non è arrendato, resta accollato alle comuni. In quest'ultimo caso la norma da tenersi è la seguente:

« I. Chi vorrà far macinare frumento, orzo, e granone, dovrà prima provvedersi della poliza, ossia cridenziale, da rilasciarsi dal Collettore, la quale dovrà contenere.

1. Il nome, e cognome del proprietario del genere, o del di lui commesso.
2. La quantità del genere da doversi macinare.
3. L'importare del dritto pagato alla ragione di tt. 13, 12 salma legale.

II. Il libro del Collettore dee essere formato a tallone, dimodocchè, staccandosi la gemella da consegnarsi al contribuente, resti nel libro l'altra metà col medesimo contenuto.

III. Il libro dovrà esser cifrato in ogni pagina dal Sindaco, o da altro incaricato dal Decurionato.

IV. La poliza dovrà essere attaccata al sacco, o bisaccia, che contiene il genere, ed il molinaro non potrà permettere l'ingresso nel Molino, senza una tale forma-

lità; nè potrà pure permetterlo, se sia di maggiore quantità di quella annotata nella poliza, che dovrà rimanere unita al sacco sino a che il genere sarà macinato.

V. Ciò eseguito, la poliza sarà divisa in due porzioni, una delle quali dovrà riporsi in un cassettino, che dovrà trovarsi in ogni Molino con un forame all'uopo, la di cui chiave dovrà conservarsi dal Sindaco, o da un incaricato del Decurionato, e l'altra metà dovrà restituirsi al contribuente per esibirla ai custodi, se ne sarà richiesto, come segno di aver corrisposto il dazio.

VI. È dovere de' custodi in ogni sera condurre in collettoria tutte le cassettine dei Molini, per aprirsi, prendersi le mezze polize, e confrontarsi dal Sindaco, o persona incaricata dal Decurionato, col libro del Collettore, onde conoscere se la quantità, la somma, ed i contribuenti corrispondano colla matrice, affinchè, nel caso contrario, trovando mala fede nel Collettore, il Decurionato prenda a carico del medesimo quelle misure, che giudicherà convenevoli per la facoltà, che ha di sospenderlo, ed anche di rimuoverlo, e se mai scoprirà di esservi delle polize false, potrà esser motivo a procedimento penale.

VII. Le cassettine dovrebbero essere due in ogni Molino, all'oggetto di restarne una vota per raccorre le mezze polize, e che dovrà lasciare il custode, quando la sera prende quella in cui sono le mezze polize della giornata.

VIII. La poliza ha la vita di due giorni, escluso quello della data.

IX. La trasgressione di alcuna delle formalità succennate dà luogo ad on7 5 di multa a carico del controventore, e la perdita dell'animale, del genere, e de' sacchi, e bisaccie, ed ad altre on7 5, a carico del Molinaro.

X. Finalmente il Molinaro non potrà permettere l'ingresso del genere nel Molino dopo le ore ventiquattro, nè l'uscita pria di spuntar il sole ».

Le formalità suindicate corrispondono presso a poco al Bando.

Non è interdetto però al Decurionato di aggiungere quant'altro crederà utile all'amministrazione, onde allontanare le fraudi, purchè il Sindaco ne proponga il piano in Decurionato, e ne provochi l'approvazione dell'Intendente, a' termini dell'art. 220, degli Statuti dell'amministrazione civile.

Il Molinaro non potrà permettere nè anche l'ingresso nel Molino di persone non appartenenti al comune del Territorio ov'è sito il Molino, se non saranno provveduti della poliza di sgabello della propria comune.

Una terza parte delle multe sarà aggiudicata al denunziante, ed all'amministrazione il rimanente.

Lo arrendiere dovrà aver per norma tali regolamenti con quant'altro crederà giovevole al suo interesse, purchè abbino per base gli stessi.

L'esazione del Dazio a modo testatico è interdetta.

L'esito dal Sindaco dovrà essere ordinato con mandati diretti al Cassiere, a coerenza delle leggi dell'amministrazione civile curar dovendo il Sindaco medesimo che in ogni sera il Collettore versi nella cassa del comune tutti gl'introiti della giornata, tanto della sgabellatura, che delle multe, del prezzo degli oggetti confiscati, e del consumo rurale.

TITOLO II.

REGOLE COMUNI AL CIVICO ED AL RURALE.

Il dazio sulla macinazione è uno; non gravita sulla terra; doppio il modo di esigere.

A dimostrare l'unità del dazio, e che non graviti sul terreno, parmi, che basti rimontare alla fonte da cui deriva l'imposizione, ed esaminare i sensi, ond'è concepita.

Nel parlamento del 1564; che fu il primo a stabilirla, sta scritto così « Si è imposta la gabella di piccioli nove sopra ogni tum. di frumento, che si macina, e consuma in ogni città, terra, e territorio.

I parlamenti susseguenti vi si uniformarono (1).

Dal testo sù espresso ne risulta, che il dazio fu imposto sul genere da macinare e consumare in qualunque luogo, senza se-

(1) Parlam. di sic. Mongitore tom. 1. f. 334. Circ. del 27 Ott. 1689. Parl. del 18 lug. 1806. Disp. patrim. del 28 agosto 1809. Minist. del 27 dic. 1827. e dell' 8 genn. 1829.

parazione di civico, e rurale, ma in generale, nè si ravvisa affatto di aver colpito la terra.

Le leggi però ordinariamente incontrano degli ostacoli nell'eseguimento, ed è l'esperienza, che fa conoscere il bisogno di poterle utilmente applicare.

L'esatto adempimento di tal legge portava seco l'inprescindibile dovere di non potersi macinaré il frùmento, senza soddisfarsene pria il dazio, sia che la consumazione doveva aver luogo nella comune, o nella campagna. Per quanto opportuna risultata fosse la stessa nella sua pratica nelle popolazioni, disadatta altrettanto, e dannosa lo era nella campagna. In quelle l'astuzia del controventore poteva venir raffrenata dalla vigilanza de' custodi ne' diversi punti d'ingresso, ma nell'altra estesa, aperta, ed abbondante di nascondigli impenetrabili, ed incogniti, la fraude, spaziando senza limite, non poteva, nè potrebbe esser vinta da qualunque precauzione.

Il dazio quindi non poteva somministrare quel frutto, che si sperava, e l'unica misura, ch'era forza spiegare doveva consistere nell'impiegare tanti esattori con uomini

d'arme quanti molini esistevano in cadaun territorio.

L'amministrazione però difficilmente avrebbe potuto ritrovare il bisognevole numero d'individui di fiducia, su cui avesse potuto tranquillamente contare in ogni comune; ed ancorchè si fossero rinvenuti, i soldi, e le spese di gestione avrebbero sormontato forse l'introito.

Nacque da ciò la necessità del doppio modo di percezione civica, e rurale civica perchè nella comune, rurale perchè nella campagna si consuma il genere macinato. Il dazio, ciò non ostante, non lascia di esser uno, nè i due modi di esigere ne alterano la sostanza.

Conviene osservare, che da una tal doppia maniera di percezione se ne ritraggono de' vantaggi, che molto influiscono al contribuente, all'Erario, ed all'agricoltura.

È assioma conosciutissimo, che i pesi quantoppiù si rendon sensibili altrettanto meno sono esigibili, e produttivi di frutto.

Ora se si volesse generalizzare la percezione del dazio di cui è discorso, ne seguirebbe, che non potendo coltivarsi alcun podere, senza pria rilasciarsi dal Colletto-

re la poliza di sgabello, coloro, che per le loro circostanze, non fossero in grado di pagarne in contanti il dritto, si troverebbero nella durissima necessità di lasciare inculte le terre, starsene nell'inerzia feconda assai di vizii, e di reati, e defraudati resterebbero dell'innocente giubilo di raccorre il frutto delle fatiche, che avrebbero dovuto impiegare.

All'opposto si sperimenta col metodo del consumo rurale. Il contribuente non astretto a pagare in contanti, ma abilitato anzi ad un allargo, con piacere va a coltivare il fondo, e dovendo corrispondere il dazio, mentre il terreno gli offre il prezzo del suo travaglio con usura, non ne sente il peso; l'erario, che nel primo caso perderebbe, acquista nel secondo il suo, e l'agricoltura si eleva a quel grado di floridezza, ch'è desiderabile.

Giova anche osservare, che la frode non può spiegare la sua influenza, dacchè l'importare del contributo dipende dalla dimostrazione, e dalla misura delle diverse coltivazioni del terreno, e le spese in tutto non si restringono, che alle sole vacazioni di un probo, ed onesto Agrimensore, che darà la relazione. 2

Da quanto si è detto, pare, che all'unica sia preferibile la doppia maniera di esigere (1)

Vi hanno taluni, che si lusingano potersi ritrarre sufficiente prodotto, qualora si arrendassero i molini. É però sul proposito a riflettere, che dovendo i calcoli degli appaltatori, essere fondati su i principj premessi, ne risulterebbe che tai Molini non potrebbero somministrare al Regio Erario, che tenui estagli. Se la disgrazia poi portasse di non trovarsi degli attendenti, la gestione economica sarebbe precisata di perdere in soldi, e spese l'introito, che potrebbe ritrarre. L'interesse in sostanza non colpirebbe, che il solo erario, o perchè dovrebbe fissare uno stato miserabile di gabella, o perchè dovrebbe diminuire le quote ai comuni accollatarj.

Il dazio di cui ragiono, il quale nelle inveterate abitudini trova il suo appoggio, fa mestieri, che sia leggiermente toccato; giac-

(1) Niuna legge dee essere cangiata, senza speciale vantaggio. — Gioja Logica statistica f. 336.

chè un urto assai forte potrebbe essere pericoloso, come avverrebbe ad un antico edificio, che si sostiene colla sua vetustà.

Si tentarono nel 1810, nel 1817, e nel 1829 delle innovazioni, ma fu d'uopo ritornare alle costumanze, allorchè si conobbero gl'inconvenienti, che incominciavano a diffondersi.

Si è con molta chiarezza dimostrato, che il dazio trovandosi imposto sul frumento, che va a macinarsi, non potrà esser dovuto sulla terra, ancorchè nella stessa si consumi. Se il modo di percezione non fosse doppio, il pagamento dovrebbe aver luogo pria della macinazione del genere, e niun dubbio potrebbe promuoversi circa l'importare del dazio. Ma come il consumo rurale si esige con ritardo; non esistendo più il genere consumato su cui dovrebbe calcolarsi il dritto; così fa mestieri supplirvisi con delle regole presuntive. La terra quindi non offre che il mezzo di scandagliare quanto presso a poco sia stato il genere consumato nella stessa; è in somma lo strumento, la misura, che dà la conoscenza dell'importo del dazio, come la sta-

tera, e la bilancia la danno di un genere tassabile a peso.

Per effetto di un tal principio, l'abolito Tribunale del R. Patrimonio determinò, che il consumo dee pagarsi ancorchè la terra non produca alcun frutto; ma non così per la gabella, e per gli altri pesi inerenti, per li quali fu risoluto di non doversi soddisfare (1). Il consumo rurale non essendo dovuto sulla terra, in nulla influisce la sterilità, o l'ubertà della medesima. Al contrario però per quei pesi che vi sono annessi.

Inoltre è convenevole avvertire, che una volta tassata la rendita in una classe, non ne potrà essere sottoposta nuovamente. Se la rendita sulla terra soffre le tassa fondiaria, non ne può avere un' altra, come stà disposto nel parlamento del 1810 (2).

Sarebbe superfluo addurre altri esempi, dacchè più volte è stato dichiarato, che il dazio di cui è parola non si deve, che sul genere, e non mai sulla terra (3).

(1) Disp. del 28. Agosto 1828.
(2) Parl. del 1820. Art. 5. f. 120.
(3) Minist. del 27. Dicembre 1827.

TITOLO III.

SULLA GESTIONE ECONOMICA

L'amministrazione economica non essendo che sussidiaria allo arrendamento, ne segue, che non potrà aver luogo, che quando adempiute tutte le diligenze, e formalitá delle leggi, e regolamenti prescritte, non sia stato possibile di affittare il dazio.

Le comuni ne sono, in deficienza di appalto, dichiarate accollatarie, con l'obbligo di dover corrispondere le quote loro rispettivamente significate (1), sotto la risponsabilità, e garantia solidale del Decurionato, il quale va tenuto ad indennizzare il Regio Erario del *deficit*, che sarà per risultare, in confronto al contingente, su cui è stato fissato lo accollo nel caso di negligenza, difetto di amministrazione, o inver-

(1) Art. 5. del R. Decr. del 30. Nov. 1825. Minis. del 25. Dic. 1824. R. Rescritto del 24. Ag. 1825 St. Dis. di esso anno.

sione (1), o imputarsi alla comune, nel caso contrario, con inversioni di fondi, o con mezzi estraordinarj, a seconda delle leggi dell'amministrazione civile (2).

Nasce dalle cose dette il dovere del Sindaco, degli Eletti, e del Decurionato di spiegare tutta l'energia, onde il dazio sia affittato col maggior vantaggio possibile, per così esser luogo allo scioglimento dello accollo, e per conseguenza, alla cessazione della personale risponsabilità, che li riguarda, dovendo concorrere in ciò cogli Agenti della Direzione Gen. de' Dazj Indiretti.

La Decuria quindi, come si disse pel macino civico, è autorizzata ad adottare tutte le misure, che giovino ad allontanare le frodi, e le controvenzioni, a dar un migliore avviamento all'amministrazione per ben assicurarne la percezione, e deliberare su i mezzi di custodia, sul modo di for-

(1) R. Rescr. sud. Minist. del dì 8. e 19. Settembre 1825.
(2) Idem.

marsi il libro del Collettore, e le polizze da rilasciarsi ai contribuenti, sulla scrittura d'introito ed esito, sull'elezione del Collettore, e de' Custodi, per li quali conserva la facoltà di sospenderli, e rimoverli, se li troverà inabili, o negligenti ne' loro doveri, e provocare, su tal piano di economia, l'approvazione dell'Intendente, a' termini dell'art. 220 degli statuti dell'amministrazione civile.

Que' comuni, che han dritto alla riduzione della quota, sono abilitati a produrne la domanda, e potrà, per misura provvisoria, esser accordata inibitoria per la somma presuntivamente disputabile (1).

E qui cade in acconcio avvertire, che l'amministrazione economica de' gestori comunali non solo dee aver luogo, in mancanza di appalto, ma pure nella rata del tempo, pendente l'approvazione del contratto, sino al possesso materiale, ed in tutti gli altri casi in cui, nel corso della gabella, sarà necessario, per misura tutelare degli

(1) Minist. del 31. Dic. 1826.

interessi erariali, non lasciare nelle mani dello arrendiere la percezione, o per ritardato pagamento, o per inadempimento de' doveri del contratto, e simili circostanze. E' loro permesso però di apporre Controscrittore a proprie spese, ed intanto il Direttore Generale de' Dazj Indiretti potrà passare amministrativamente ad un nuovo affitto *pro minori interesse* dello arrendatario, ceder dovendo a favore dello stesso, ed a conto dell' estaglio, gl' introiti di netto, da percepirsi nell'amministrazione economica del gestore comunale, ne' casi su espressi (1).

I Sindaci sono i gestori legali del dazio in accollo, ed i Decurionati agli stessi debbon rivolgersi, o per i procedimenti contro i debitori in ritardo, o per simili circostanze. La Decuria però, a non lasciare l'arbitrio al Sindaco nella gestione, può fissare le regole capaci a mettere freno ai

(1) Minist. del 17. febb. 1826. e del 7. Aprile 1828

deviamenti, i quali potrebbero produrre delle dannose conseguenze, non riparandosi sul nascer suo (1).

Le quote significate ai comuni accollatarj dovran versarsi nelle casse degli agenti della percezione nei periodi dalla legge determinati (2).

Per lo conseguimento dell'estaglio, potranno gli agenti della percezione procedere a danno degli appaltatori, pel dovere in cui sono di corrispondere nel nome proprio, attesa l'obbligaaza colla quale sono attaccati; ma non essendo risponsabili delle quote delle comuni accollatarie, non potranno a carico di queste rilasciar sequestri, e solo sarà loro permesso, in caso di ritardato versamento, di dirigersi ai rispettivi Intendenti (3). I Sindaci, e Decurie dovranno assistere alla consegna delle somme

(1) Minist. del 21 Genn. e 22 Mag. 1826 e 28 Novembre 1828.

(2) Min. del 21 genn. 17 marzo, e 15 mag. 1825.

(3) Min. del 15 mag. 1825, e 7 marzo 1828 — Gli Agenti della percezione sono risponsabili ancorchè non avessero soscritto l'obbliganze. Dessi possono fare delle osservazioni—Min. 18 sett. 21 detto 1826

che i Percettori fanno ai Capitan d'armi, e dovranno in ogni mese esaminare la scrittura di tali agenti (1).

Non fa mestieri estendere maggiormente il presente titolo, dacchè e quanto si è scritto toccante il macino civico, e ciò che nel corso della memoria sará per ispecificarsi, sarà sufficiente a somministrare le notizie che abbisognano.

TITOLO IV.

SUGLI ABRENDAMENTI

Fa mestieri di molta delicatezza, ed attenzione nelle aggiudicazioni del dazio sul macino, per le formalità di cui dovran essere precedute, onde non dar luogo a delle controversie, le quali, ne' suoi effetti, risultano sempre a danno del Real Tesoro. Per disposizione ministeriale è stato ordinato ai capi di amministrazione, di non trascurare le formalità inculcate dalle leggi nei

(1) Circol. di agosto 1826.

pubblici incanti, la di cui omessione potrebbe tornare a danno delle amministrazioni medesime (1).

Il Direttore Generale de' Dazj Indiretti, cui è attribuito dirigere sul proposito gli attori di sua dipendenza, ha spianato con molta saggezza, e nella maniera più evidente ed estesa, le regole sulla materia, e non occorre quindi occuparmi, che delle cose d'importanza, riguardanti alcune delucidazioni date con delle disposizioni ministeriali, le quali sono:

1. Le offerte debbon essere firmate dall'offerente, e da idoneo abbonatore, che dovrà restare sino al possesso materiale dello aggiudicatario risponsabile (2).

2. Negli avvisi, oltre alla promessa dei quinti a favore di colui, che aumenterà lo stato fissato, e degli altri patti, e condizioni solite, dovrà aggiungersi, che se il dazio sarà aumentato, diminuito, o soppresso, il liberatario dovrà uniformarvisi (3).

(1) Decisione degli 11. Maggio 1832.
(2) Ministeriale del 27. feb. 1826.
(3) Minis. del 7 feb. 1825.

3. Chi presiede all'incanto è risponsabile della regolarità, e degli effetti di esso (1).

4. Lo appalto conchiuso con discalo di decima, o di sesta non potrà oltrapassare la durata di un anno, e de' mesi, che restano a compiere l'anno civile (2).

5. Lo arrendamento potrà esser cautelato col verbale di aggiudicazione, dovendo il medesimo essere riputato sufficiente a produrre effetto nel fitto de' fondi regj, purchè sia soscritto da' funzionarj, che intervengono agl'incanti, dalle parti interessate, o dai procuradori speciali a ciò autorizzati per atto autentico innanzi notaro (3).

6. Dovranno nel contratto inserirsi i primi, ed i secondi inviti, le offerte, l'autorizzazione per quella accettata, ed il verbale del pubblico incanto (4).

7. I termini, che ammettevano le andate leggi restano abrogati, ed invece, dovranno essere osservate le regole, ed i termini

(1) Minis. di num. 356. Art. 30. delle Istruz. dell' incanto pubblico delle leggi dell'amm. civ.
[2] Circ. del 26. Ottobre 1826.
(3) R. Decreto del 16 Agosto 1830.
[4] Idem Circol. della D. G. del 21. Agosto 1826.

contemplati all'art. 6, e dall' art. 34 al 44 delle istruzioni dell' incanto pubblico, in adempimento dell' art. 216 del Real Decreto del dì 11 ottobre 1817 (1).

8. I quinti spettano interamente a colui, la di cui offerta è accettata nel giorno destinato all'apertura delle offerte (2).

9. Il Contratto dovrà essere stipolato colla condizione, di non aver effetto, senza l'approvazione del Direttore Generale dei D. I. (3).

Ne deriva da ciò, che non trovando egli la regolarità convenevole negli atti di subasta, ne' termini e nelle offerte, potrà amministrativamente far correggere gli errori, con sospendere intanto l'approvazione, e se

[1] Idem A seconda della Pram. del 1779.T. 4. f. 307; il termine di addiz. era di giorni 40. dal dì della liberazione; per quello delle restituzioni era permesso l'aumento pella decima parte del fitto di netto distribuita a tutti gli anni pria del 15. di Genn. dell'anno in cui doveva incominciare la conduzione. Pria del possesso era ammesso l'aumento della decima in ogni anno del fitto, e l'aumento della sesta infra giorni 90 dal giorno del possesso.

(2) Nel giorno però della liberazione ognuno gode i quinti in proporzione dell'aumento che fa.

[3] Art. 47, e 48. delle istruz. in adempim. dell' art. 216 degli statuti cioè.

sarà d'uopo, potrà non approvare, con far rincominciare le subastazioni.

Approvata però l'aggiudicazione definitiva, se irregolarità saranno scoverte, o nullità, per le quali si lanciassero delle domande, queste non potran essere esaminate, e decise, che dai Giudici del contenzioso amministrativo (1).

Le piccole spese occasionali agli appalti sono autorizzate (2); ma quando funzionano da Cancellieri uffiziali aventi soldo nelle aggiudicazioni, dessi non potran pretendere alcun dritto, potendosi sol, a favore de' Messi, liquidare la terza parte de' dritti, che spettano agli uscieri (3).

(1) Art. 257. degli Stat. dell'A. C.
(2) Min. 17 feb. 1825
(3) Min. 31 Maggio 1832.

TITOLO V.

DELLE CAUZIONI

Perchè le cauzioni siano salde, e forniscano la necessaria cautela dell'Erario regio negli arrendamenti, fa d'uopo, che, ad evitare le quistioni, che potriano insorgere, fossero estesamente, ed esattamente osservate le leggi, che le concernono (1).

Le stesse, per abilitazione degl'interessati, invece di prestarsi innanzi i Tribunali civili, lo si potranno presso la Decuria, con l'intervento dello Agente dell'amministrazione finanziera, che nello esame, e discussione funzionerà da pubblico Ministero, purchè tanto il Decurionato, che il Sindaco, e gli Eletti rispondano, e si obblighino solidalmente pel liberatario (2).

Il Decurionato, Sindaco, ed Eletti, restano sol moralmente risponsabili, e non son tenuti a sottoporre ad ipoteca i loro

(1) Min. del 18 Luglio, 11 Agosto 1825. 22. Maggio 1826. 4. del 1827.

(2) Idem.

immobili, ma lo saranno quei dello aggiudicatario, e dei fidejussori (1).

Il Real Decreto del 30 Novembre 1824, pella cauzione degli Agenti della percezione, si riferisce all'art. 2059 del codice p. 1, in cui sta prescritto, che il valor capitale degl'immobili dovrà determinarsi, con moltiplicare quindeci volte, se gl'immobili siano indeperibili, e 10 volte se non lo siano, la rendita risultante dalla matrice dei ruoli sulla fondiaria, potendo farsi uso anche della media proporzionale, cogli schiarimenti sugli apprezzi, e sulle gabelle non sospette.

Se le cauzioni dovrebbero esaminarsi col rigore, che tal articolo di legge impone, difficilmente le stesse potrebbero trovarsi idonee, e soddisfacenti, dacchè le migliorie ne' fondi, considerate deperibili, colla moltiplicazione del rendale per dieci, non produrrebbero, che un piccolo valore, e le soggiogazioni non essendo suscettive d'ipoteca, perchè dalla legge riputate mobili per de-

(1) Ministeriale del 4. Gennaro 1827.

terminazione, non potrebbero offrirsi in cauzione (1).

Volendo S. R. M. far cessare siffatti due ostacoli dichiarò, colla saggezza sua, che per fondi deperibili non debba intendersi, che degli edifizj nelle cauzioni de' contabili, e degli appaltatori (2), ed ordinò che le soggiogazioni fossero immobilizzate (3), ma per queste la moltiplicazione della rendita debba farsi per dieci, perchè deperibile, e per quindeci per i fondi rurali di qualunque natura, purchè non si tratti di edificj, i quali sempre soggiacciono alla moltiplicazione per dieci.

Occorre intanto osservare, che gl'immobili, i quali vorran sottoporsi a cauzione debbon essere esenti d'ipoteca, o almeno, che, dedotto l'ammontare delle ipoteche iscritte, la somma che resta sia capace a fornire la cautela al R. Erario. A rilevar ciò, bisognerà presentare il certificato del Con-

(1) Art. 455. C. p. 1. sono mob. per determ. della legge le rend. perpetue, o vital. tanto sullo Stato, che sui i particolari.

(2) Real Decr. del 18. Marzo 1830.

(3) Real. Rescr. del 17. Ott. 1827.

servadore delle ipoteche, nella di cui valle son siti i fondi.

È anche necessario esaminare se gli stessi siano affetti d'ipoteca legale, specialmente in assicurazione della dote della moglie del cauzionante, nel qual caso dovrà presentarsi il contratto matrimoniale, per conoscersi l'importare della dote, giacchè non potrebbe altrimenti, che colla riduzione dell'ipoteca alla conveniente proporzione, trovandosi eccesso, o con autorizzazione, che il Tribunale potrá accordare alla moglie, di postergarsi a favore del Regio Erario (1).

Se il marito fosse superstite, e dalle parti aventi interesse non si fosse iscritta l'ipoteca legale fra il termine di un anno dal dì della morte della moglie, i beni del marito si considerano spogliati dell'ipoteca legale, e posson assoggettirsi alla cauzione(2).

Se non si trovasse constituita dote, non esistendo quindi ipoteca legale, sarà mestieri, che si produca in giustificazione di ciò, un atto di notorietà, poichè i beni della moglie

(1) Art. 2055. 2056, C. p. 1.
(2) Art. 2033. 2034. C. p. 1.

non sono in tal caso, che parafernali (1), come è stato solito praticarsi presso la G. C. de' Conti.

Dovendo gl'immobili di cui si ragiona essere liberi, e non litigiosi (2), ne segue che i titoli da presentarsi dell'acquisto di essi debbano essere rafforzati da verbo regio, o dal privilegio di strada Toledo, e Macqueda. In mancanza dell'uno, e dell'altro, non potrà supplirvisi, che con possesso coverto dal trentennio (3) potendo il cauzionante a compierlo, unire al proprio, il possesso del di lui autore (4).

Indipendentemente del titolo, dovranno presentarsi gli atti contestanti il possesso, e la percezione, od il certificato dell'agente della percezione, che assicuri il soddisfacimento della fondiaria, come ancora la copia della rettifica del rivelo del 1815, con cui non solo si giustifica in parte il possesso, ma serve ancora a far conoscere i pesi insiti ai fondi, che si danno in cau-

(1) Art. 1387. C. p. 1.
(2) Art. 1891. C. P. 1.
(3) Art. 2168. C. p. 1.
(4) Art. 2141. C. p. 1.

zione; circostanza questa, che non potrebbe desumersi dal rivelo del 1811 (1), giacchè non fu imposto, che col Parlamento del 1815 ai proprietarj il dovere d'indicare sui loro ruoli gli enfiteuti, e subenfiteuti obbligati al canone, ed a costoro di specificare i pesi, onde eseguirsene il confronto, e scoprirsi le controvenzioni (2).

I canoni enfiteutici potran darsi in cauzione colla moltiplicazione per 15, se saran dovuti su fondi rustici, e per 10 sugli edificj.

Par che bastino siffatte delucidazioni per la norma de' Decurionati, de' Ricevitori del registro, e degli altri interessati.

Pria di stipolarsi il contratto, è precauzione necessaria lo accertarsi, se, pendente l'esame, si siano iscritti de' crediti sui fondi dati in cauzione.

Quando i cespiti da offrirsi appariscono

(1) F. 91 92 del Parlam. del 1810. Istrnz. della Dep. del Regno prescriventi di doversi produrre di lordo il rivelo.

(2) Parl. del 1815. f. 249.

gravati d'ipoteca, ma in sostanza non dovrebbero esserlo, o per estinzione di credito, o per altro motivo, in tal caso sarà luogo ad ottenerne pria la radiazione convenzionale, o giuridica (1).

Giova avvertire, che se la cauzione in tutto o in parte consista in rendita costituita su beni di un terzo, sarà d'uopo esaminare anche il patrimonio del terzo debitore della rendita, onde conoscere se la stessa sia libera, e non affetta di altre ipoteche, eccetto se la rendita sia dovuta dal R. Erario, nel qual caso non fa mestieri di alcun esame.

---

(1) Art. 2051. del Cod. p. 1.

TITOLO VI.

SU I PROCEDIMENTI ESECUTIVI

Le leggi, che or più non sono, accordavano al fisco la facoltà di procedere esecutoriamente a detrimento de' suoi debitori certi, e liquidi, a differenza de' privati, cui non era ciò permesso, che in forza di contratto guarentiggiato, di sentenza, o della confessione della parte (1).

Sotto i primi Imperadori romani i subalterni fiscali insultavano, e tormentavano i debitori nello arresto personale, onde indurli, con tratti così inumani, al pagamento; ma l'imperadore Costantino proscrisse attentati di tal natura, autorizzando lo arresto sotto la custodia militare (2).

Era quindi attribuita al fisco lo esperimento verso i debitori *pignorum captione*,

(1) L. nemo carcarem l. missi opinatores 7. in fine cod. de exact. trib. Peregr. de jure fisc. 1. 9. tit. 7. Pragm. unica tit 10. Pragm. 10. t. 2. Pragm. 7. t. 3. T. 1.

(2) l. 2. Cod. de esact. trib. Cap. Rit. 124.

ed a venderlo, previe le subastazioni, come pure alla incorporazione degli stabili(1).

L'azione fiscale spiegava la sua influenza su tutte le materie, ed ogni regio pecuniario, ed anche ogni amministratore di cosa pubblica poteva far uso degli esperimenti esecutivi su indicati (2).

Dal 1810 in avanti i sistemi di amministrazione, ed esazione si son resi complicati, e difficili nella sua conoscenza, per le non poche vicende che han dovuto subire.

Le municipalità amministravano i fondi regj, e comunali, ed adempivano le tande regie, ed i pesi tutti dell'una e dell'altra natura promiscuamente.

Per effetto delle disposizioni parlamentarie del 1810, fu disgiunto il patrimonio attivo, e passivo regio dal comunetativo, e

(1) Presso gli antichi l'asta indicava la rettitudine. La portavano i Re invece del Diadema. Romolo fu chiamato quirinus, perchè quiris in voce sabina indica Asta. I Centumviri si riunivano, e conchiudevano i grandi negozj sotto la stessa. Ed or per subasta s'intende per l'Aggiudicazione — L'Editto cod. adv. fiscum l. si quos de rescind. vend. fest. verb. celebr. asta lib. 3.

(2) Parlam. del 1564. f. 335.

furon chiamati ad amministrare il primo i Deputati de' regj Donativi sotto la sorveglianza della Deputazione del Regno, e l'ultimo restò ai Giurati, sotto la dipendenza del Tribunale del R. Patrimonio (1).

Col Parlamento del 1812 un nuovo ordine di cose fu stabilito, in vigor del quale i fondi regj passarono ai Segreti, e Prosegreti, sotto la tutela de' Gran Camerari, ai quali furono assegnati de' distretti onde amministrarli (2); e cogli statuti dell'amministrazione civile, ne' comuni i Sindaci ed Eletti, ne' Capo-distretti i Sottindenti, e ne' Capo-Valli gl'Intendenti furon con ordine gerarchico istituiti, per la gestione delle cose pubbliche (3).

Nel 1819, invece de' Gran-Camerarj, furono stabiliti de' Direttori generali, le di cui incumbenze, non circoscritte ad estenzione distrettuale, ma a ragion di materia dovevansi adempiere (4).

Finalmente in forza del R. decreto del

(1) Parl. 1810. f. 119.
[2] Parl. 1812. ed Istruz. del 1814.
[3] R. Decr. dell' 11. Ott. 1817.
(4) R. Decr. del 1. Giugno 1829.

30 novembre 1824 le funzioni amministrative, e di percezione, che trovavansi riunite ne' Segreti, e Prosegreti furono scisse, passaron queste ne' Percettori, ed Esattori comunali, e quelle ne' Ricevitori del Registro ne' Capo-Circondario, e ne' Sindaci ne' comuni non Capo-Circondario. Il dazio sul macino particolarmente soffrì la novità dello accollo comunale, non esistendo arrendamento (1).

Per gli arretrati de' fondi regj a tutto il 1825 ne fu addossato l'incarico ad un Regio Delegato dello Stralcio (2).

Il R. Tesoriere Gen. in ordine all'esazione corrente, ha a se subordinati i Ricevitori Gen. e Distrettuali, ed i Percettori, ed Esattori comunali.

I Ricevitori del Registro, ed i Sindaci ne' comuni non Capo- Circondario, dipendono, in riguardo al Dazio sul macino, da' Direttori de' Rami, e Dritti diversi, e costoro dal Direttore Gen. de' Dazj Indiretti, in quelle facoltà, che saranno appresso specificate.

(1) Art. 5. Real decreto 30 novembre 1824.
(2) Art. 15 e 16 del detto R. decreto.

Ai Sindaci finalmente fu attribuita la gestione, ed esazione peculiare del macino in accollo.

Or dopo tante combinazioni di cose, e cambiamenti di sistema, le leggi, sotto la di cui dipendenza siamo, avendo abrogato le andate regole di finanziera, e civile amministrazione, e percezione, ed avendone delle nuove sustituito più proprie, ed adatte alle circostanze, e lumi del tempo, han pure provveduto, che ogni autorità amministrativa, e di percezione abbia le sue maniere di amministrare, e di percepire applicabili parzialmente ad ognuna di esse.

Il pubblico Demanio quindi, e la Direzione Generale de' Rami, e Dritti diversi trovano dall'art. 26. all'art. 33. del tit. 4. del R. Decreto del 18. Ottobre 1819. e nel R. Decreto de' 21 agosto 1826 (1). il modo di esigere, e di costringere.

L'amministrazione del Registro ha per norma l'art. 72. del cap. 10. della legge del 21. Giugno 1819. il R. Rescritto del 17. Ottobre 1822, e le Istruzioni del 21. Novembre 1829. per le compulsorie.

(1). Messa in esecuzione per effetto del R. Decreto del 26 marzo 1827.

Per l'amministrazione de' beni della R. Casa il R. Decreto del 29. Marzo 1825. ne traccia il cammino.

Pe' Dazj Indiretti al tit. 7. del R. Decreto del 20. Dic. 1826. e nella Minist. del 10. Febbraro 1827, si ha la conoscenza, che sull'oggetto li riguarda.

Alle contribuzioni dirette l'altro R. Decreto della stessa data del 20. Dicembre 1826. somministra le maniere di procedere.

Son applicabili alla R. Delegazione dello Stralcio le istruzioni, che han per base il R. Rescritto del 26. Luglio 1828, e la Ministeriale del 13. Settembre dell' anno istesso.

L'art. 255. del R. Decreto dell'11. Ottobre 1817. serve di regola ai Sindaci, ed Intendenti.

Io per brevità lascio di estendermi vieppiù in tai dettagli, e sol fo osservare, che in niuna delle leggi precitate formando oggetto il procedimento esecutivo pe' crediti dipendenti dal R. contributo sulla macinatura, restar debbano nella sua energia le regole, che preesistevano a tutto Agosto 1819 come fù Sovranamente prescritto (1), ad

(1). R. Decr. del dì 8 Nov. 1819.

eccezione delle modificazioni specificate nel Codice, ed in particolari regie disposizioni.

Emerge dalle cose dette, che gli attori della percezione debbono servirsi de' modi di coazione, ch'erano in osservanza a tutto Agosto 1819 (1), i quali trovansi indicati nelle promodali istruzioni del 1814, che fecero seguito alle disposizioni parlamentarie del 1812, ed i Sindaci delle facoltà esecutive loro accordate dal R. Decreto dell'11. Ottobre 18diciassette (2), tuttocche colle Ministeriali di Aprile, e Maggio 1826 fossero stati autorizzati a far uso de' procedimenti di cui son rivestiti gli Agenti finanzieri.

Costoro han facoltà di pegnorare, vendere i pegni, sequestrare, e procedere contro il sequestratario, come risulta dalle succennate istruzioni del 1814. I Sindaci però non potran procedere a carico de' seque-

(1) Ministeriale del 4 aprile, e 22 maggio 1826. Circ. 29 maggio 1826.
(2) Minist. del 18 Nov. 1829.

stratarj, che quando il sequestro sarà dichiarato valido dall'autorità giudiziaria (1).

Non han però facoltà gli attori della percezione d'incorporare, nè di passare allo arresto di persona, dacchè, se nol potevano i Segreti, e Prosegreti, senza espressa autorizzazione de' Gran Camerarj (2), molto meno lo si potrebbe ora, che non trovasi la facoltà d'incorporare nè conservata, nè riconosciuta dalle leggi veglianti, e l' altra sebbene sia ammessa, ha tuttavia le sue limitazioni (3).

A danno però degli Agenti della percezione, che si sono ne' fogli di obbliganza sottoposti allo arresto di persona, non è interdetta una tale misura, nel caso, che dessi fossero in ritardo, per eccezione nascente dal Codice istesso (4); poicchè mal si

(1) R. Rescritto del 1826. — Decis. della G. C. dei Conti.

(2) Art. 15 delle istruz. del 1814.

(3) Art. 1937 C. p. 3,

(4) Non è derogato alle leggi particolari che autorizzano l'arresto personale nelle materie di com. di pol. cor. e di amm. del dan. pubblico art. 1940. Cod. p. 1.

adatterebbe la formalità di un giudizio all'importanza della percezione, ch'esige speditezza, e forme semplici, e brevi. É lecito quindi a' Ricevitori generali usarne, previa autorizzazione dell' Intendente della sua Valle, il quale potrà sentire lo avviso del suo Consiglio (1). Non potranno essere pegnorati gli oggetti indicati all'art. 682. del Cod. p. 3. e per particolare disposizione governativa preceduta da saggio, e dotto avviso dell' egregio giureconsulto Scovazzo allora Avvocato gen. presso la G. C. de' Conti Agente del Contenzioso(2), le cose sacre (3).

Non dee lasciarsi di avvertire, che gli Uscieri addetti alle giustizie regie, al solo invito del Commessario, non potran ricusarsi ad usare de' procedimenti cui sono dalla legge autorizzati, a danno degli attori della

(1) Min. del 1. giugno 1826.
All'art. 27 però de R. Decr. del 20 dicembre 1826, si stabilisce la massima di non potersi eseguire l'arresto, che in caso di malversazione, previa l'autorizzazione superiore.

[2]. Or Direttore della R. Segret. di Stato, e delle R. finanze presso S. A. R. il Conte di Siracusa.

[3]. Min. del 1 marzo 1830.

percezione alla sola esibizione dell' Officio di commessa, ed a danno degli arrendieri, col solo ordine del Percettore, o collo statino, senza bisogno della spedizione esecutiva di contratto (1).

A pregiudizio de' gerenti, e Decurionati, per lo supplimento della quota di accollo non potrà procedersi, che in forza delle determinazioni economiche degl'Intendenti, che su i conti morali, saran per emettere, ed a pregiudizio de' Cassieri, in seguito della decisione de' Consigli d'Intendenza su i Conti materiali, eseguite pria le intimazioni prescritte dalle leggi della civile amministrazione (2).

Al tit. 7. della seconda parte si farà menzione degli altri procedimenti pel consumo rurale

(1) Min. del 27 giugno 1831.

(2) Min. del 30 aprile, R. Rescritto del 2. Agosto e ministeriale del 31 Dic. 1826.

TITOLO VII.

DEI CONTI

Per lo Dazio sul macino in accollo essendo state attribuite ai Sindaci le facoltà amministrative contemplate dagli Statuti dell'amministrazione civile, è fuor di dubbio, che dalle leggi medesime dipender debbono gli stessi, in ordine al rendiconto (1).

I conti esser debbano morali, e materiali i primi dal Sindaco, e gli altri dal Cassiere debbon rendersi, colle forme descritte nelle Istruzioni del 7. Settembre 1825, dovendosi anche aver sott'occhio quanto a tal riguardo sta ordinato nel R. Decreto del 21. Settembre 1828.

Sospetto qual'è il Decurionato a scegliere i Deputati dal suo seno, che dovrebbero discuterli sul rapporto, che gli stessi dovrebbero presentargli, l'Intendente invece, sceglierà, sulla lista degli eligibili, due

(1) Min. del 30 Apr. e R. Rescr. del 2 Ag. 1826.

Deputati, i quali dovranno inoltrare direttamente all'Intendente medesimo il rapporto di cui è parola (1) in ordine ai conti morali.

In caso di renitenza al rendiconto i Sindaci, gli Eletti, ed i Cassieri potranno multarsi dal Consiglio d'Intendenza (2), ed astretti per via di arresto personale (3).

Eseguito l'esame, a norma delle Istruzioni precitate dalla Contabilità, l'Intendente emetterà sul conto morale, previo l'avviso del Consiglio d'Intendenza, la determinazione economica, ed il conto materiale sarà indi deciso dal Consiglio suddetto, dovendosi far uso tanto dall'Intendente, che dal Consiglio, della *declaratoria*, che assolve, e della *significatoria*, che condanna a delle somme certe (4).

La determinazione economica dell'Intendente è riclamabile fra due mesi a contare dal dì della comunicazione di essa, ed il riclamo dovrà presentarsi all'Intendente me-

(1) Min. del 17 Ag. 1826, e 1. marzo 1827.
(2) Art. 165 del R. decr. 11. Nov. 1817.
(3) Min. 5 Nov. 1827.
(4) Min. del 31 Dic. 1826.

desimo accompagnato dai documenti, il quale, preso lo avviso nuovamente del Consiglio sul merito dello stesso, rimetterà indi al Luogotenente Generale il tutto, cui è riserbata la risoluzione su questa materia (1).

Pendente il riclamo saranno sospesi gli atti irriparabili (2).

Se mai nel corso del bimestre si presenteranno documenti in giustificazione della somma significata, l'Intendente potrà con ordinanza cancellare, o regolare la significatoria (3).

Delle decisioni del Consiglio d'Intendenza sul conto materiale potrà interporsene appello presso la G.C. de' Conti fra tre mesi, e fra sei mesi, a richiesta delle amministrazioni (4). Potran le decisioni di appello essere rivedute fra tre mesi (5).

Tali decisioni, e le spedizioni di esse so-

(1) Art. 25 delle Istruz. per la reddizione dei conti S. A. R. pria di deliberare suol sentire il parere della Commissione del macino nuovamente istituita, o l'Agente del Contenz.

(2) Dichiaraz. del R. Governo del 16 Genn. 1832.

(3) Min. di maggio 183..

(4) R. Decr. dei 20 marzo 1829.

(5) Art. 9 del R. Decr. del 7 Genn. 1818.

no esenti di registro, se saran domandate dalle amministrazioni, ma vi saran soggetti a domanda delle parti (1).

Lo appello delle decisioni del conto materiale deve aver luogo officialmente pe' comuni il di cui Stato Disc. è opprovato da S.R.M. (2).

(1) Min. del 31 luglio 1831.
(2) R. Decr. del 7. Genn. 1818. Art. 34 delle Istruz. per la reddiz. dei conti.

TITOLO VIII.

COMPETENZA

Tuttocchè le facoltà economiche amministrative, le facoltà esecutive, le contenziose, e le giudiziarie siano fra se ben differenti, purnondimeno non è raro il caso di vederle confuse in laberinto sì intralciato, dal quale spesso riesce mal agevole l'uscirne. Il debitore impuntuale, ed astuto, malsicuro ne' suoi dritti, profittandone, va a rifuggirsi or sotto l'una, or sotto l'altra di tali facoltà con delle domande innanzi incompetente autorità siccome meglio sarà consigliato dal suo interesse, ed intanto le Amministrazioni finanziere trovansi astrette a trarsene in apatia dolente; e perigliosa aspettandone l'esito lungamente sull'incertezza.

Nascono da tal sorgente i motivi, che inducono talune autoritá a ricusarsi di provvedere col supporre oscura la propria competenza nella legge sul proposito, senza considerare, che qualunque legge ottima, se per avventura manchi di una qualche espres-

sione testuale, gli esempj de' casi simili, i principj di *gius* naturale, ed immutabile, il *gius* comune, le massime di giurisprudenza, l'equità, ed il sentimento di eterna giustizia ne offron supplimento (1).

(1) Se un Giudice ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità, o difetto di legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di denegata giustizia Art. 4. del Cod. par. 1, art. 231. del piano organico giudiziario.

zi formali, ed il ritardo inevitabile, che nè succede trascina a degli effetti divoratrici dell'entrate de' fondi regj, anche per gli conflitti di giurisdizione, che spesso occorre attaccare.

In questo mentre le parti, o per non aver conseguito opportunamente la cosa locata, o sul preteso di non essere stata diligentemente amministrata, o per iscarsezza d'introito, o per altri combinati motivi fomentano delle liti inestinguibili, con lanciare delle domande o per danni ed interessi, o per riduzione di mercede, o per iscioglimento di contratto, e simili. Uno sbaglio, che nel suo nascere sarebbe stato facile correggere, nel progresso soffre de' cangiamenti così estraordinarii, ed inaspettati, che mena a del dispendio, e dispiacenze, che scoraggiano, e costernano.

Alcune volte delle citazioni vengono erroneamente rilasciate allo Agente del Contenzioso, il quale si trova astretto a sostenerne la frustaneità, ancorchè egli sol dovrebbe regolare le procedure, e coadjuva-

re i capi di amministrazione, che unicamente dovrebbero essere chiamati (1).

Le determinazioni economiche non sono, che quelle colle quali le autorità amministrative guidano gli agenti, i corpi, ed i rami di sua dipendenza, senza forme rituali. L'amministrazione regola, dispone, ordina, ma non giudica (2).

Or contro queste disposizioni non si ammette, che il richiamo in via economica, e lo art. 22. e dall'art. 250. all'art. 254. del R. Decreto dell' 11 Ottobre 1817, come pure dall'art. 2. al 5. delle istruzioni in adempimento dell'art. 31. di esso R. Decreto sono applicabili alle disposizioni economiche del Direttore Generale de'Dazj Indiretti, del R. Delegato dello Stralcio, del Tesoriere Generale, e de' loro rispettivi agenti. Gli statuti dell'amministrazione civile ne fissano la massima costantemente messa in pratica, e più volte da S. R. M. conservata ne' conflitti di attribuzione. (3)

(1) Art. 164. Cod. par. 3.
[2] Henrion De Pansais v. 1. f. 171.
(3) Tutte le cose, che interessano il bene generale sono sotto la nostra suprema providenza. Tali sono

Delle disposizioni economiche di dette Autorità dovrà riclamarsene al Ministro presso il Luogotenente Generale, e di quelle degli agenti inferiori, all'autorità superiore immediata, conservando sempre l'ordine gerarchico.

A maggior persuasione di ciò, pare che sia a proposito consultare quanto sta contemplato all'art. 26. del R. Decreto del 21. Settembre 1818. » Delle regolarità, o irregolarità di tutte le operazioni amministrative, i Direttori Generali ne saranno risponsabili direttamente a noi per l'organo de' Ministri Segretarj di Stato, senzacchè la Gran Corte de' Conti possa prenderne ingerenza (1).

Si è veduto spesso, che da tai provvedimenti economici si è appellato or al Consiglio d'Intendenza, or alla Gran Corte dei

i beni dello Stato, le pubbliche contribuzioni, i beni della nostra R. Casa. i reali siti Art. 1. del R. Decr. dell'11. Ottobre 1817. col R. Dec. del 30. Nov. 1824. i Cons. d'Intend. esaminano, sebbene in linea di avviso, i reclami per fondiaria, e colla Min. del 16 Aprile 1832, i reclami sulla tassa dei Negozianti.

(1) Art. 16 R. Decr. del 2 Febb. 1818.

Conti, ed or all'autorità giudiziaria. Le Amministrazioni sono state disturbate nell'esercizio delle loro funzioni, la paralisia della gestione ne'è stata conseguenza, la quale ha prodotto gl'inconvenienti su ripetuti. La cattiva interpetrazione, che si è data alla legge, che da se è ben chiara, sarebbe desiderabile, che non avesse più luogo, onde il R. Delegato dello Stralcio, ed il Direttore Generale de' Dazj Indiretti potessero far uso delle proprie facoltà, ancorchè, nel caso dubbio, vi mettessero mano, per l'utile, che ne risulta a confronto del male, che si è sperimentato, quando altrimenti si è praticato.

TITOLO X.

FACOLTA' ESECUTIVE

Non occorre estendermi sulle facoltá esecutive, per essersene ampiamente trattato nel titolo riguardante le coazioni. Sol è ben ridire, che sono ai Sindaci, per lo accollo del Macino, applicabili gli articoli 255. 256. del R. Decreto degli 11. Ottobre 1817.

Contro gli atti di giurisdizione esecutiva si ammette il rimedio innanzi i Giudici del Contenzioso amministrativo, ma se gli stessi non abbiano avuto pria pieno, e reale adempimento, non potrà un tal rimedio essere ammesso (1)

È però sul proposito necessario osservare, che il pegnoramento de' beni mobili si ha per adempimento, ed in tal caso, il rimedio potrà intentarsi (2)

È anche a riflettere, che i giudizj sulla regolarità, o irregolarità de' procedimenti stanno a carico degli Agenti dell'amministrazione, e della percezione (3)

(1) Art. 256. del R. Decr. dell'11. ottobre 1817.
(2) Minist. del Nov. 1825.
[3] Art. 60. delle Istruz. dello Stralcio del 18. Ag. 1828

TITOLO XI.

FACOLTA' CONTENZIOSE

Insorgendo delle controversie, che in materia di amministrazione del Dazio sul macino, van soggette a litigio, esame, ed a decisione di giudice con forme di rito o per la validità de' contratti, ed atti dell'amministrazione finanziera, o per le legalità delle solennità adoperate in tai contratti, ed atti, o per l'interpetrazione, legitimità, o spiegazione degli stessi, o circa il modo di esigere il Dazio, o per controversia sulla liquidazione della Contabilità, e simili, non potendo in tali circostanze esser luogo a provvedere economicamente, ne sarà portata la conoscenza al Consiglio d'Intendenza, al quale pure appartengono i riclami contro gli atti di giurisdizione esecutiva. Questo Magistrato procede come giudice di prima istanza, ed i capi di amministrazione divengon parte principale, in sostegno de' dritti del R. Tesoro. Dessi debbon rivolgersi all'Agente del Contenzioso, per la designazione del difensore, e per la direzione della lite.

Il difensore dovrà esser munito di procura dallo Amministradore generale, e se la causa sarà d'importanza, potrà designarsi anche un Avvocato.

Lo Agente del Cotenzioso obbligato a coadjuvare i dritti dell'Amministrazione Generale, potrà informare il Segretario Generale dell'Intendenza delle ragioni, che favoriscono il R. Erario, onde farle valere nelle conclusioni, che dovrà dar fuori sull'oggetto.

Si è creduto erroneamente da taluni, che la Gran Corte de' Conti sia competente in prima istanza a procedere nelle controversie summenzionate, quando innanzi la stessa non potrà, che in grado di appello, dopo la decisione del Consiglio d'Intendenza, portarvisi il ricorso (1), che avrà effetto devolutivo.

A contestar ciò, potrebbero molti esempj addursi, che ne fissano la massima, ma, per isvanire ogni dubbio, spande molta luce il conflitto di attribuzione deciso col R. Rescritto del 16 novembre 1829.

Surto un tal conflitto fra il Tribunale civile con l'Intendente di Palermo nel giudizio istituito dallo arrendatario del Dazio

(1) Art. 42. 265. del R. Decr. del dì 11. ott. 1817.

sul macino di Camporeale D. Calogero Sacco chiedente contro la Direzione generale dello Stralcio la rifazione dei danni, ed interessi sofferti a cagione di minorazione della cosa locata, non che un compenso per le polize di transito rilasciate gratuitamente, fu dichiarato da S. R.M. « che trattandosi
» di scomputo fondato su di un patto invo-
» cato dallo arrendatario, di cui deve deter-
» minarsi la vera intelligenza, e che alla quistio-
» ne sia applicabile la massima contenu-
» ta nell'art, 262. del R. Decreto del 11
» ottobre 1817, che sia quindi nella cau-
» sa di cui si tratta competente a proce-
» dere l'Autorità del Contenzioso Ammi-
» nistrativo. »

Nella decisione di tal conflitto si tratta del Macino regio, si tratta di amministrazione di Stralcio, s'invoca l'art. degli Statuti dell'amministrazione civile, e si determina la competenza a favore del Consiglio d'Intendenza. Pare perciò, che non vi sia più suscettibilità di dubbio nelle cose succennate circa le facoltà contenziose attribuite al Consiglio d'Intendenza in prima istanza sulle controversie più fiate ripetute.

Sol la Gran Corte de' Conti in prima istanza potrà, per eccezione, conoscere i

Conti della rendita regia, e le questioni relative ai contratti celebrati dal Ministero di Stato, dall'Intendente generale de' Reali Eserciti, e dalla R. Marina (1).

È da osservare particolarmente, che, pendente il ricorso per annullamento innanzi la suprema Corte di giustizia, potrà esser elevato conflitto di giurisdizione fra l'autorità giudiziaria, e del contenzioso amministrativo (2).

Sono applicabili alle conteste di cui è discorso le regole tracciate dall'art. 258. all'art. 268. del R. Decreto dell'11 ottobre 1817. tranne l'art. 260.

(1) Art. 8. del R. Decr. del 7. Genn. 1818.
(2) R. Decr. del 24. ottobre 1825.

TITOLO XII.

SUL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Appartengono al Contenzioso giudiziario tutte le azioni civili, che nascer potranno sulle controversie, che han rapporto al Dazio sul macino (1).

Son tali i riclami di proprietà quando dagli Agenti dell'amministrazione civile, nel caso di accollo comunale, e dai Commessarj, o dagli Agenti della percezione si sia proceduto a pegnoramento contro i debitori, la conoscenza della validità, o invalidità de' sequestri, il rendiconto della rata di tempo in cui si è amministrato il Dazio a nome del Liberatario, quando non si contrasta l'estaglio dovuto al R. Erario, ma sol l'interesse particolare fra il liberatario con i gestori, e simili.

È applicabile sul proposito la massima contemplata all'art. 262. del R. Decreto dell'11 ottobre 1817. per le ragioni indicate precedentemente, e che non occorre ridire.

(1) Art. 262. degli Statuti dell'amm. Civ.

Io tralascio di far menzione de' conflitti di giurisdizione, che a tal riguardo si sono elevati, e le dichiarazioni con R. Rescritti fatte a coerenza di quanto si è cennato, per non estendermi oltre i limiti, che convengono al presente lavoro, essendosi, parmi, dimostrate colla maggior chiarezza possibile le facoltà di cui si è trattato, con essersi occasionalmente alle controversie del Dazio sul macino date delle dilucidazioni, che militano pure per gli altri fondi regj.

TITOLO XIII.

SULLE CONTROVENZIONI

Molte quistioni si sono agitate circa l'autorità competente a prender parte nelle controvenzioni al Dazio sul Macino sì civico, che rurale, e non pochi errori han dovuto correggersi sul proposito.

Le facoltà amministrative, e di percezione, che trovavansi riunite ne' Segreti, e Prosegreti, per effetto del R. Decreto del 30. Novembre 1824, passarono le une ne' Ricevitori de' Rami, e dritti diversi, e presso i Percettori comunali le altre. Il Dazio inoltre essendo stato accollato ai comuni, non solo gli agenti R. dell'amministrazione, e della percezione, ma anche i Sindaci, per la peculiare gestione, che hanno, credevan prenderne ingerenza.

Era surto anche il dubbio, se, trattandosi di controvenzioni, le multe da infliggersi dovevano essere quelle di Polizia contemplate nella seconda parte del Codice art. 39, e se le determinazioni economiche sull'oggetto dovevano, a rendersi esecutorie, essere rivestite della intitolazione, e conchiusione prescritte dall'art. 239. del Cod. p.3.

Diverse dilucidazioni furono emesse e con R. Rescritti, e con delle Ministeriali, con cui fu ordinato di conservarsi le regole di cui si servivano i Segreti, ed i Prosegreti a tutto Agosto 1819. (1).

Finalmente furono fatte le dichiarazioni adatte a far cessare qualunque difficoltà nei sensi come sotto.

1. Dovendosi le controvenzioni determinare amministrativamente, ed essendo state attribuite dal precitato R. Decreto del 30. Novembre 1824. ai Ricevitori del Registro le facoltà amministrative, così ai medesimi appartiene prenderne conoscenza, qualora il controventore sia stato sorpreso nella flagranza. Nel caso contrario, non cadendo l'affare nelle facoltà amministrative, è tramandato all'autorità giudiziaria, per trattarsi di azion civile dipendente da prove estrinseche (2); cui il Ricevitore invierà il verbale, che dovrà redigere.

Ne' Comuni non capi Circondario, i Sin-

(1) Minist. del dì 8. Nov. 1819. e del 17. Marzo 1825. R. Rescritto 11 ottobre 1816.

(2) Minist. del 21 genn. 1825. R. Rescritto del 28 genn. 1826. Min. del 16 27 feb. 1826. R. Rescritto de' 15 luglio 1826.

daci come agenti dell'amministrazione son chiamati sull'oggetto ad emettere tali determinazioni economiche, che consistono nella redazione del verbale di flagranza (1).

Dessi, per tal ramo di servizio, sono in dovere di dipendere dal Direttore provinciale de' Rami, e Dritti diversi, e dalla Direzione generale de' Dazj Indiretti (2).

2. Sta prescritto all'art. 470. del Cod. p. 2. che nelle materie non regolate dalle leggi attuali, e che formano il soggetto di leggi, o regolamenti particolari, queste leggi, e questi regolamenti saranno osservati.

Or siccome il dazio sul macino ha i suoi regolamenti, e leggi in cui la multa è portata ad onze cinque, così, non a coerenza dall'art. 39. del Cod. penale, ma secondo tali particolari stabilimenti dovrà essere inflitta (3).

Appartenendo ai Magistrati l'intitolazione delle Sentenze, è la conchiusione col man-

(1) Minis. del 4. Aprile 1825. R. Decr. del 12 maggio 1829. Minist. del 14 nov. 1829.

(2) Minist. del 4 e 24 aprile 1826.

(3) Regolam. del suppresso Trib. del R. Patr. del dì 8. Giugno 1750. sic. sans. Tit. 4. f 455. Minist. del 20 marzo 1826. R. Rescrit. del 15 luglio 1626. Bando.

dato agli Uffiziali di giustizia, non potrà ciò applicarsi alle determinazioni economiche; queste indipendentemente di tali formalità possono dai Sindaci eseguirsi esecutoriamente colle coazioni prescritte dall'art. 255. degli Statuti dell' amministrazione civile (1) di cui son facoltati a far uso come gestori peculiari del dazio anzidetto, essendo in accollo.

4. Nei Comuni, che vi ha percezione di macino regio accollato, e di macino comunale, se il controventore è sorpreso da' custodi regj, ed anche da quei comunali, due dovranno essere le multe, cui il medesimo va soggetto. Se però la sorpresa è fatta dai Subalterni di una delle due amministrazioni la multa dovrà essere una pagabile all'Ammistrazione i di cui custodi han colto il controventore (2).

Giova finalmente avvertire, che da taluni si è creduto, che l'autorità giudiziaria la quale nei casi di non flagranza dovrà essere invocata, debba reputarsi col carattere di Giudice di appello, e non mai di prima istanza nelle controvenzioni di cui si è ragiona-

(1) Minist. del 28 nov. 1829.
(2) Minist. del 18 sett. 1825.

to. Errore siffatto, par che debba restare dileguato dalle cose precedentemente dette, ma a maggiore dilucidazione,convien riflettere,che nelle controvenzioni la flagranza,o non flagranza determina l'autorità cui compete averne conoscenza. Nel caso di flagranza è competente lo agente dell'amministrazione, e se questi trova, che l'interessato ha delle eccezioni da dover essere giuridicamente esaminate, o vede di non esservi flagranza, dichiara la sua incompetenza, e rimette alla decisione del Giudice Regio la quistione, cui trasmetterà il Verbale, che avrà redatto. Questi quindi decide come prima giustizia, e della di lui sentenza vi è adito ad appello innanzi il Tribunale Civile della Valle (1).

Non potranno accordarsi inibitorie, che per gli atti solo irreparabili, essendovi riclamo, e trovandosi cautelata la multa (2).

La vendita degli oggetti caduti in controvenzione dovrà farsi dal Ricevitore dei

(1) Dichiarazione dal R. Governo del 16. Feb. 1832. che ne stabilisce la massima.

(2) Circ. del Dirett. Generale de' dazj Indiretti del 12. Aprile 1827.

Rami e Dritti diversi, ed al Sindaco ne'Comuni non capo - Circondario (1).

Le determinazioni economiche dovranno essere eseguite dagli stessi agenti dell'amministrazione, senza bisogno di approvazione. Essi però sono in obbligo di trasmetterne copia a posta immediata al Direttore provinciale, il quale, nel caso di riclamo, darà i provvedimenti, che dalle proprie attribuzioni amministrative risultano, e nel tempo istesso ne darà conto alla Direzione Generale, onde richiamare le necessarie disposizioni

(1) Quando il Controventore è sorpreso senza poliza di sgabello, oltre la pena delle on7. 5, perde pure la farina, i sacchi, e Bisaccie, e le Vetture— Bando

ISTORIA

CRITICA

DI PARECCHI CENSIMENTI

PER SERVIRE ALLA RETTIFICA

DEL

CATASTO SICILIANO

DI

SALVADORE VIGO

UFFIZIALE DI CARICO
nella R. Segreteria e Ministero di Stato
presso S. A. R. il Luogot. Gen.



PALERMO
TIPOGRAFIA REALE DI GUERRA.
GENNAJO 1833.

Divisando nel 1817 di chiedere un'impiego tra' pregevoli che offra l'amministrazione della rendita pubblica, per farlo colla debita dignità pensai di scrivere più memorie sopra varii argomenti della nostra finanza. N'esponeva in una la storia ed i principii cominciando dagli antichi tempi, notandone le molte e successive riforme, e venendo sino a noi ed a quel punto in cui una di maggior momento se ne preparava. Attendea in un'altra a migliorare la qualità ed il sistema delle imposizioni: oggetto di grande importanza, perchè queste forte influiscono sulla industria e ricchezza nazionale.

Avea infine delineato la storia critica di parecchi censimenti, che ci dovea guidare a mio sentimento a rendere più fa-

cile e meglio ordinata la rettifica del nostro.

Or quest'ultima appunto è quella che vengo a pubblicare, perchè volendo oggi imprendere il Governo la riforma del nostro catasto, potrebbe in qualche modo servire di scorta a portarla dritto e bene ad effetto. Io dunque l'affido al pubblico, e spero che la vorrà accogliere cortesemente, se non per altro almeno per la purezza delle mie intenzioni.

Le imposizioni dei tempi feudali sembrano a prima vista moderate, ma ove si guardi attentamente lo stato delle cose, è da conoscere che non eran tali, poichè a' pochi bisogni dello stato, si soccorreva con le guerre di rapina, con i dritti e il servigio feudale, con l'alienazione di uffizii e dazii, con la vendita di privilegi tal volta utili, e spesso stolti e vani, e con tutto ciò che dal fisco offrivasi a prezzo alle popolazioni desiderose di salvarsi all'ombra del trono dalle prepotenze dei baroni. Ma coll'andar dei tempi cresciuti i lumi, e coi lumi cresciuta la civiltà si avvidero i Governi, che altri erano i bisogni dello stato, ed altra dovea essere l'amministrazione delle pubbliche imposte, e si conobbe del pari, che queste riescono meno gravose ai contribuenti, e tornano a maggior profitto dello stato, quanto più di giustizia si trova nella loro ripartizione, e di saggezza nell'amministrazione. Infatti i governi benefici, ed illuminati hanno con questi mezzi liberato

i loro sudditi da avanie, le amministrazioni da confusione, e da incertezza, e così ritraendo dai dazii il maggior frutto possibile, si sono liberati dalla necessità d'imporne dei nuovi o di accrescere quelli esistenti (1).

Il dazio diretto raccomandabile (qualora è moderato) diviene il più ingiusto e complicato, se la rendita non è ben conosciuta, equabilmente distribuita, e con sicurezza, ed economia riscossa. E fermando il nostro ragionare sulla nostra terra natale è di comunal conoscenza (2) come i tributi anteriori al 1810 erano ingiusti e d'incerto risultamento nella distribuzione, e dispendiosi nella percezione, e come nel general parlamento di quell'anno fu ad essi sostituito il dazio diretto, di cui noi imprendiamo a favellare. Ma il metodo allora adottatosi molto lascia a desiderare; poichè lo stato delle cose consigliava più la celerità, che la perfezione. Or se il metodo non migliore in quella stagione arrecò utile al tesoro, ed ai contribuenti, chiaro si vede, che un migliore dovrà vieppiù riuscire proficuo ad entrambi. Egli è perciò che, tenero del bene della Sicilia ho preso impegno di rinvenire il men difettoso metodo di censimento, capace di porsi in pratica tra noi.

Spero io quindi che la mia opera riportar non potrà biasimo dagli schietti e intelligenti amatori del pubblico bene: premetterò in essa una critica istoria del censimento di Milano, del Catasto di Francia, di Napoli, e di Sicilia; passerò a dire come possa a mio avviso ottenersi fra noi un catasto, che più avvicini quella perfezione cui non è dato all'uomo di giugnere.

Consiglio tuttavolta coloro che del presente si dolgono, ed in ogni rimedio ravvisano un nuovo male, a non essere facili a dar sentenza anticipata alla prova, e convincersi che solo amore di patria mi spinge a indagare i metodi di far più profittevoli per lo stato le imposte, e meno gravose per i propietarii.

Censimento di Milano.

Nel Ducato di Milano, allorchè venne in potestà dell'Imperatore Carlo quinto, non erano con giusta e proporzionale distribuzione divise le gravezze, costosa ne era la esazione, complicata l'amministrazione, sentivasi da tutti che un censimento avrebbe portato riparo a tanti inconvenienti. Risuscitossi, e più forte divenne questo desiderio allorchè i dazii di molto si videro accresciuti in conseguenza delle lunghe,

e disastrose guerre in cui di leggieri entrava quel governante; perciò nel 1543 sotto il governo del Marchese del Vasto fu prescritta la compilazione di un estimo generale: ma per allora ne mancò l'adempimento. Con questo Catasto, e dopo varii errori, come sarà brevemente cennato, il governo intese fissare la gravezza con metodi proporzionali tra possessore e possessore, comunità e comunità, provincia e provincia, talchè la somma dall'imperante richiesta, con celerità, e con giustizia venisse ripartita, e ciò dietro i più diligenti esami territoriali per determinare la estensione, il valor capitale, e il fruttato delle svariate proprietà dello stato.

Dopo la pace generale del 1544 aveva divisato l'Imperatore di abolire la contribuzione conosciuta sotto il nome di *mensuale:* ma per la sopravvenuta guerra di Germania, e le sollevazioni di Napoli, e di Genova, fu di bisogno di ricorrere nel 1547 ad un nuovo sussidio di 25000 scudi d'oro il mese, o sia doppie d'oro 12500 (*). Rinnovate le doglianze sulla ripartizione, l'Imperatore nel governo di

(*) Una doppia d'oro del Ducato di Milano corrisponde a 19 lire italiane e 64 centesimi. Favaro metrologia. Tomo 2. pag. 269, ed in nostra moneta ad un'oncia, nove tarì, sette grana ed un piccolo.

D. Ferrante Gonzaga istituì una deputazione nominata *de' Prefetti dell'estimo* per eseguir il desiderato censimento; i Prefetti pensarono di fare due estimi separati per i fondi, e pel denaro esposto alla negoziazione degli artefici e mercanti: l'estimo degli stabili fu portato a compimento con maggior sollecitudine di quello del denaro impiegato nel commercio, quindi le quote provvisorie furon tosto ridotte proporzionali al valor capitale degli stabili di ciascuna provincia: ma era intenzione de' Prefetti dell'estimo di fissarle in ragion composta del valor capitale degli stabili, e del denaro, e così non furon corrette le quote che in seguito di nuove istruzioni.

Da' travagli per 50 anni durati da' prefetti dell' estimo altro bene non se ne raccolse che l'assegnazione delle quote del *mensuale* (cioè una duodecima del totale dell'imposta annua) tra provincia e provincia, senza scendere alla suddivisione tra comunità e comunità, tra possidente e possidente come era stato espressamente sancito, e come devesi praticare quando vogliasi render profittevole un censimento.

Varii errori commisero e nella misura e nella stima i cennati prefetti, ma cinque furono a mio avviso i principali; primo, di non aver

censito i beni ove trovavansi; regola che deve servir di base fondamentale a qualunque censimento, e senza di cui non si può osservare alcun ordine nella esazione: secondo, di essersi contentati dell'assegnazione delle quote tra provincia e provincia, rilasciando la suddivisione di queste quote tra comunità e comunità, e tra i possessori all'arbitrio degli amministratori provinciali e locali, senza estendere le operazioni del censimento sino all'ultimo individuo censibile (3): terzo, di aver lasciato in balìa de' locali amministratori l'imposizione, l'esazione, ed il regolamento della imposta: quarto di essersi fermati allo esame della sola qualità esteriore del terreno o coltura dello stesso, cioè se di vigna, prato, orto, terra ec. nulla volendo sapere della sua interna attitudine, e confondendo così i terreni buoni coi cattivi; quinto, di aver derivato i prezzi comuni di tutta una provincia dal prezzo solamente corso nelle due annate 1548, e 1549 in quei soli comuni, dove si trovarono atti di vendita.

Nuove lagnanze sorgevano incessantemente contro le ripartizioni del carico; varie suppliche furono fatte dalle comuni per un nuovo censimento, e nuovi progetti furon umiliati al governo per ottenersi la proporzionale dis-

tribuzione. Un Bigatti ingegniere ne presentò uno che ebbe forti opposizioni, onde il Conte di Prass giovandosi di alcuni pensieri del progetto del Bigatti, e vi aggiungendo alcune variazioni ne ideò un'altro il quale fu soggetto a censure; ma non potè farsi a meno di confessare, che tale progetto dimostrava che quante volte in sì fatte opere si porta giudizio e verità il benefizio è comune allo stato ed ai possidenti. Difatto mentre si condannavano le idee del Prass, si dimandava la compilazione di un giusto censimento e dagli individui e dalle autorità. Il Principe condiscese a sì ragionevoli ed universali brame, e varii provvedimenti diede sul proposito; ma la Giunta che doveva condurlo ad effetto, non fu eletta che nel 1718. Furono alla stessa deferiti tanti poteri, che nulla le mancava per ben fornire la ricevuta incombenza. Con eguale amore, ma con maggiore animo l'augusta sua figlia Maria Teresa di seguirsi ordinava l'incominciato lavoro. Ragioneremo di quanto fu praticato sotto la direzione della Giunta negli anni, che van dal 1718 al 1767 allorquando pronunziossi la sentenza dell'estimo generale dello stato.

Confortata essa da Maria Teresa allora regnante, intese alacremente a dar compimento

ad un'opera da varii interessi sino a quel punto ritardata, e con ottimo consiglio diè mano ad una nuova divisione di tutto lo stato, e portò la riforma fin sopra l'amministrazione comunale.

Per la qual cosa distinse in tre classi i bisogni dello Stato.

La prima de' carichi universali, la seconda de' carichi provinciali, la terza delle spese comunali. E bene avvisossi, poichè vi sono oggetti di universale utilità, quelli cioè che tutto lo Stato riguardano, altri che non escono dai limiti di una sola provincia, ed altri di cui non han ragione di travagliarsi che i soli abitatori di una città.

Permise di gravarsi per le spese comunitative, e provinciali tutti gli oggetti censiti, o sia i fondi rustici ed urbani, il mercimonio ossia i capitali impiegati nel commercio, ed il personale ossia il dazio sull'individuo.

Fece a tal'uopo un nuovo compartimento territoriale, e tutte le città dello stato comprese in quattordici provincie.

Abolì tutte le amministrazioni diverse, e separate, e gli svariati metodi di esazione che per lo avanti avevano praticato le provincie, e diede al tributo una sola denominazione.

Per le istruzioni dei 17 Aprile 1753 gli estimati ossia i gravati di tassa di ogni comunità sceglievano tra loro due deputati per gli affari del censimento, ed il terzo era di dritto il primo *estimato*.

Per lo editto del 30 Dicembre 1755 nel quale si pubblicò *la riforma al goveruo, ed amministrazione delle comunitá dello stato di Milano*, si accrebbe a cinque il numero dei deputati delle comunità, tre dei quali eligevansi in ogni anno tra i possidenti, il quarto tra i tassati pel personale, ed il quinto pel mercimonio.

Assai più estese erano le loro autorità e le loro incombenze, essendo essi i rappresentanti delle comunità, e gli amministratori del loro patrimonio. Compagni ebbero un *sindaco* ed un *console*.

Il *cancelliere* presedeva a tutti gli atti delle comunità, a lui era affidato l'archivio nel quale trovavansi le mappe, i sommarii di ciascuna comune, e le carte di ogni maniera, cioè atti dei convocati, conti e registri degli ordini superiori.

Il denaro raccoglievasi da un cassiere.

La facoltà di deliberare e disporre su tutti gl'interessi dei comuni risedeva nell'assemblea dei possessori *estimati*.

Le provincie ebbero pure un ben regolato sistema di amministrazione sì pegl'interessi delle città di cui si componevano, sì pei carichi pubblici nei loro consigli generali i di cui membri venivano in gran parte eletti dalle città e dal ceto dei mercanti tra i possidenti gravati.

Questi consigli eran però vigilati assistiti e quasi diretti da un *regio delegato*, il quale come il cancelliere dei comuni era il vero impiegato del governo, e colui che riceveva gli ordini del *Tribunale regio* residente in Milano da cui dipendevano le comunali e provinciali amministrazioni.

Il danaro che per conto dello stato esigevasi dalla cassa comunale era portato alla provinciale, e da questa alla regia di Milano.

Semplicità, unità, ordine portaron seco misure sì prudenti. Non più dilapidamento a danno dell'erario, non più ingiustizia contro i possidenti, le comunità, e le provincie.

Il nuovo censimento, voleva la Giunta, che scevro si vedesse degl'inconvenienti, che nei precedenti ravvisavansi, e con i suoi bene ideati regolamenti vi giunse. Ma di ciò non contenta, ordinò misurarsi e disegnarsi ogni particolare fondo. Questa operazione fu eseguita per tutti i poderi delle comuni, e dalla loro riu-

nione vennero a comporsi tante mappe topografiche quante erano le comunità del Ducato.

Per la di loro migliore intelligenza fu fatto un foglio intitolato il *sommarione* coll'ordine progressivo della numerazione delli pezzi di terra, ed a ciaschedun numero fu contrapposta la notizia della misura rispettiva, e del possessore, e della coltura, e della maggiore, o minore bontà di esso terreno; giacchè tutte le qualità furono in ciaschedun comune divise in più classi, che furono nominate *squadre*, per notare in tal guisa la differenza tra il terreno buono, il mediocre, e l' infimo dello stesso comune nei casi che una differenza vi si trovasse assegnabile.

Alla misura successe la stima de' terreni, il di cui progetto mandato prima ai decurionati per discuterlo, e poscia approvato dalla Giunta, fu affidato a molti periti ingegnieri; la fatta stima in una alle minute rispettive, ossia alla spiegazione de' motivi per cui i periti eransi indotti a dare l' assegnato prezzo ad ogni fondo stimato, furon consegnate nell'ufficio per potersi leggere dagl'interessati. La Giunta pubblicò finalmente la detta stima con assegnare un termine a chiunque si fosse creduto gravato dippiù del debito, e dritto avesse di reclamare.

Premurosa, com' era conveniente, la giunta di trovare la verità, non reputò sufficienti i fatti travagli, e prescrisse li rivedessero accuratamente dodici periti; sei dei quali volle che fossero scelti tra quelli che li avevan forniti, e dopo tante cure e saggi, e correzioni si fecero i registri, e la scrittura del catasto.

Tale seconda stima eseguitasi nel 1732 si pubblicò con l'esposizione de' principii adottati dagl'ingegnieri, ossia con le minute rispettive.

Non fu permesso di abolirsi le esenzioni de' padri onusti, degli ecclesiastici, e l' altre laicali.

Siffatti travagli interrotti dalla guerra dell' anno 1733 rimasero per sedici anni abbandonati.

A 19 luglio 1749, fu ordinato ripigliarsi opera tanto utile, e la nuova giunta diedesi, seguendo i principii della prima, tutta la premura di coordinare l'archivio, e di rettificare le mappe per essersi alterati i confini dello stato; volle che i fondi si mettessero in testa degli attuali possessori, diede quei regolamenti, che i tempi le permisero circa le esazioni.

L' Imperatrice combinando l'universalità del carico coll' esenzioni ecclesiastiche, nel 1757 fece un trattato col Papa, con cui lasciò esen-

ti del carico i beni ecclesiastici posseduti dalle chiese prima dell'anno 1575, e quelli espressamente privilegiati, ed altri favori accordò loro sopra gli altri carichi. Confermò l'esenzioni concesse a' padri di dodici figli. Per le case permise la deduzione del terzo. Prevenne tutti i contribuenti, ed i sindaci e rettori di qualsisia corpo a presentare infra tre mesi le lagnanze dell'antico estimo, e tutto quanto volevano per non accadere degli sbagli nella revisione, che dovevasi fare: e finalmente il giorno 20 dicembre del 1767, pronunziò la finale sentenza sull'estimo particolarizzando il carico di ogni provincia dello stato di Milano.

Giudizio sul censimento di Milano.

Da quanto rapidissimamente ho esposto si conosce, che tutte le operazioni del censimento si affidarono ai periti, e poco conto fecesi degli atti di vendita, ed affitto. Questo principio non è commendabile.

Primo perchè gli apprezzi particolari di ogni fondo portano a lungo l'operazione; si durò infatti più di un secolo per finirsi il censimento di uno stato non troppo esteso, e perciò non può esservi unità di principio. Se-

condo perchè qualunque sia il numero de' periti sempre havvi luogo alle prevenzioni, ai timori, ai favori, ove pure suppor si volesse nei periti tutta la rettitudine necessaria, ed il perito il più integro non può star sicuro di essersi difeso dalle segrete sue inclinazioni. A tanto aggiungi, che essendo difficilissimo ad aversi per ogni fondo contratti di vendita o di fitto, che servan di guida o di freno, nel maggior numero de' casi non resterebbe a sperare che nella sola virtù del perito.

Terzo perchè tutte le operazioni dipendevano dagli agrimensori, i quali misuravano, classificavano diffinitivamente ed estimavano. Or chi non vede che eseguendosi operazioni di loro natura diversissime dalle stesse persone, l'errore, o l'inganno, qualora avrebbevi avuto parte, doveva regolarle collo stesso spirito, e norma? Nè dalle revisioni havvi sempre a sperare la conoscenza della verità, una volta perduta di vista; sapendosi che lo spirito di corpo impone a tutti di non svelare l'errore de' compagni, e fa credere un traditore chi ha il coraggio di svelarlo; altronde le revisioni in Milano furono fatte da dodici periti tra i quali la metà era intervenuta nella prima stima.

Quarto perchè dandosi poco credito ai con-

tratti di affitto, di vendita, di divisione, di permuta non può farsi la dovuta classificazione, non bastando la sola osservazione per far conoscere con certezza la classe di ciascun fondo, essendo tale cognizione in ragion composta delli cennati contratti, e dell'interna attitudine della terra, della sua posizione, e delle altre circostanze che cadono sotto gli occhi, e sviluppate trovansi da Melchiore Gioja (*nuovo prospetto* parte 6ª) con mirabil ordine, ed accorgimento.

Maria Teresa fu assai più benigna verso i corpi ecclesiastici che non lo fosse stato la repubblica milanese la quale nel catasto ordinato nel 1208, e pubblicato nel 1248, non volle che verun ordine fosse del peso fondiario esente, ed obbligati si videro al tributo allora, anco i beni di quello arcivescovo.

Non dovevansi poi in nessun modo accordare le esenzioni secolari, poche che fossero state, mostrando una certa debolezza che giammai dovrebbesi osservare negli atti di governo, e molto più ove trattasi di opera così grande qual'è il censimento. La deduzione del terzo per le case può credersi soverchia, ma non accordandosi rilascio, nè moderazione quante volte non si diano in affitto può credersi giusta.

*

In tutte le altre parti precisamente per la misura de' terreni, e le piante elevate di ogni fondo, il censimento di Milano con giusta ragione è riputato esatto, e conducente alli due grandi oggetti del dazio diretto, uguaglianza del carico, facile ed economica esazione; ed il primo che sia comparso intero, e perfetto.

Nel suo insieme poi mostra, come i solidi ingegni italiani sieno atti ad ogni difficil cosa, e come i francesi abbian saputo trarne profitto nella loro amministrazione civile, e nel loro catasto.

Passiamo ad esporre con qualche estensione quello di Sicilia, ed in ultimo quello de' napolitani dominii, e a dire qualche cosa di quello di Francia.

Catasto di Sicilia progettato nel 1782.

Il braccio demaniale della nostra Sicilia nel parlamento del 1782 provveduto di lumi economici per conoscere i molti difetti del sistema daziario di quei tempi, e desiderarne la riforma, propose un censimento generale di tutte le proprietà dell'isola. Il marchese Caracciolo, allora vicerè del regno non ritenuto da' pregiudizii contro le novità, sì energica-

mente protesse la dimanda, che S. M. con biglietto de' 4 agosto 1782 ne ordinò la esecuzione. Furono quindi distese le corrispondenti istruzioni, delle quali seguendo l'usato ordine daremo noi pria l'istoria, e dopo il giudizio.

Ordinavasi in esse di farsi da ogni possessore il rivelo de' suoi beni di qualunque natura, de' censi di proprietà, e censi bullali, ed altre rendite civili di sua pertinenza, come anche d'ogni sorte di bestiame bovino, pecorino, vaccino, porcino (menochè quest'ultimo non fosse stato per mercanzia, ma che per uso proprio se ne nutrisse uno, o due) come altresì dei cavalli, delle giumente, e de'muli, tostochè non erano destinati ad uso proprio come per carrozza o per sella. Il rivelo doveva presentarsi alla deputazione dell'estimo all'uopo eletta in ogni comune.

La deputazione sceglieva due, tre, quattro, o quanti fossero stati periti necessarii all'opera, i quali inteso il possessore, o altra legittima persona, che avesse fatto in suo nome il rivelo, dovevano valutare le cose rivelate, avendo in considerazione gli affitti, e tutt'i documenti presentati dal rivelante. I periti quando mancava l'affitto del fondo rivelato potevano por mente agli affitti de' fondi vicini dell'i-

stessa natura. Terminato l'apprezzo doveva la deputazione locale rimetterlo alla giunta, la quale ricercava il sentimento del consiglio de' periti cui spettava dare particolare giudizio su di ogni rivelo. Avevasi l' obbligo rivelare l'estensione, la qualità delle terre, i confini, il numero degli alberi, delle viti, o altro, e la rendita che annualmente se ne ricavava; tale frutto veniva fissato da gabella che portava data precedente del primo settembre 1788; in altro caso sopra un coacervo decennale.

Il rivelo veniva prescritto di farsi in quell'università in cui esistevano i beni. E siccome quel censimento non solo abbracciava le proprietà, ma ben'anco gli uomini, così fu detto che se un'individuo abitava in territorio diverso da quello in cui possedeva i beni, doveva rivelare la sua famiglia in quanto al numero delle anime a quella università dov'egli abitava, ed in quanto però ai beni doveva fare tanti riveli, quante erano le università rispettive a cui essi appartenevano.

Si prescrisse dippiù, che dopo di avere il rivelante in rubrica d'introito notato tutta la sua annuale entrata di *lordo*, doveva notare nel foglio di rimpetto a rubrica di esito tut-

t'i pesi annuali sopra ogni rispettivo fondo, e tutte le spese che per la coltura, ricolta, e conservazione de' frutti annualmente bisognavano, con tirare in piede la somma di quanto gli restava di *netto*. Non si fece perciò parola della *ritenzione*. Si disse doversi rivelare, quantunque non si dovevan calcolare poi, nè stimare le chiese, i monasterii, i conventi, gli ospedali, i monti di pietà, i collegi di Maria, i seminarii, le fabbriche tutte ad uso sacro, o pio destinate, e le case di propria abitazione, con rivelarsi parimente i pesi che sopra tutt'i suddetti cespiti si pagavano.

Delle particolari istruzioni furon date ai periti; può dirsi che in esse furon ripetute le cose dette in quelle generali.

Giudizio sulle istruzioni del 1788.

Le istruzioni di cui abbiam fatto parola sembraumi commendabili, primo perchè sottoponevano alla revisione il prescritto rivelo, di cui per altro espressamente nell'articolo 7° avean dichiarato la poca utilità; secondo perchè la revisione affidavasi non ad un solo, ma a più periti, i quali venendo eletti dopo fatto il rivelo, il proprietario, che ignorava quali pe-

riti dovevan giudicarne, avea un forte ritegno a dire il falso; terzo perchè il giudizio de' primi periti passava pel vaglio del collegio, che fatto aveva le istruzioni, e assisteva la giunta in Palermo; quarto perchè l'intervento di tali periti portava in tutte le operazioni la necessariissima unità di principio ed avvertiva i primi periti e deputati locali, e per fin gli stessi rivelanti a non dipartirsi dalla verità. Il notamento ordinato delli fondi urbani, anche quando erano esenti dalla tassa, mostra che i compilatori intendevano bene il primo pregio del dazio diretto, ch'è l'universalità.

Potrebbe taluno maravigliare osservando che le lodate istruzioni tendono alla riforma dell'amministrazione comunale, e della nazionale, ma cesserà ogni maraviglia sol che si rifletta che non prima del 1810 si separò interamente la pubblica dalla comunale rendita.

Il chiamare in esame, e per così dire in soccorso in mancanza di contratti per alcun fondo i contratti de' fondi *vicini* di eguale natura, fa molto onore ai compilatori delle istruzioni. Una maggiore latitudine a tal misura costituisce, come vedremo, il più perfetto metodo per formarsi un censimento, e forse se si

fosse mandato ad effetto il progetto, del qual bene non giovì la Sicilia per la rea, e gagliardissima opposizione degli ex-baroni, gli esecutori conoscendone l'utilità l'avrebbero adottato. Non lasciano pertanto di essere commendabili per più riguardi le istruzioni di cui abbiamo fatto parola, e può dirsi, che col merito di somma precisione, e chiarezza provvedono non meno di quelle del censimento di Milano ai due oggetti del dazio diretto, proporzionale distribuzione della tassa, facile, ed economica percezione. Dimorossi frattanto sino al 1810 negli inconvenienti a cui aveasi in animo d'apprestare riparo (v. nota 2).

Catasto siciliano del 1810.

Quel parlamento dando tutta la possibile estensione a quel *giusto, ed inalterabile principio, che ciascuno sia obbligato portare i pesi dello stato in proporzione delle proprie facoltà*, abolì le imposte che riconobbe *ingiuste* nella ripartizione, dispendiose, e difficili nella esazione, sostituendo a tutte la diretta.

Il mentovato parlamento avendo imposto il cinque per cento su tutte le proprietà, per amor dell'ordine, e della chiarezza in quattro

classi le divise, cioè, primo in rendite sulle terre, secondo rendite urbane, terzo rendite fiscali alienate, rendite passive di fisco, e rendite di pubbliche amministrazioni, e quarto in rendite su tutti gli uffizii pubblici venduti.

Credè un modo facile, e non troppo sospetto per conoscere la rendita provveniente dalle dette quattro classi, il rivelo fondato sul fitto corrente, che disse *pensione;* ed ove fosse mancato, su quelli dell'ultimo decennio, e questi pure mancando, permise supplirsi con una fede giurata di tal rivelo, che doveva fare il ragioniere del possessore, (che chiamò in vernacolo *razionale*), colla propria soscrizione, e colla *visa* del possessore medesimo, e questo non avendo ragioniere, lo dovea fare egli stesso.

La rendita doveva essere allora il risultato di un coacervo decennale, cioè una decima ricavata dall'unione di 10 anni di percezione netta. Si accettavano pure le perizie di un esperto per conoscersi il valore imponibile di qualsisia cespite, in mancanza però della *pensione* decimaterza indizione 1809. Fu dichiarata inalterabile la rendita di qualsisia classe una volta fissata per qualunque accrescimento, o diminuzione, o per miglioramento, o decadenza, menochè il fondo non fosse venuto in-

teramente a perire. Permise per le case la deduzione del quinto. Con sommo antivedimento implorò da S. M. varie leggi per rimuovere la naturale avversione del rivelante a manifestare la vera rendita; leggi che S. M. benignamente accordò.

Ecco tutte le misure che adottaronsi nel 1810 sullo stabilimento della fondiaria, ed i mezzi per iscoprire il vero valore dei fondi. Vediamo come le eseguì la deputazione del regno, cui era confidato lo adempimento degli statuti parlamentarii.

Essa ordinò quattro distinti riveli, a seconda delle quattro classi di rendite già designate. Nel § primo delle istruzioni obbligò tutt'i possessori, anche quelli che negli andati tempi avevano saputo procacciarsi de' privilegii, a rivelare la rendita delle terre da loro possedute; prescrisse in seguito la forma, ed il modo delli riveli. Nel § secondo particolarizzò tutte le persone che dovevano fare il rivelo, e dichiarò che il possessore di terre che percepiva le produzioni, fosse anche a titolo di salvianista, sia ehe le percepiva per un tempo certo, o per un tempo incerto, tolto ohe non fosse fruttuario, doveva fare il rivelo. Se v'erano più condomini, o compossessori, il

rivelo si fosse fatto da tutti in unico atto, e quando vi fosse stata fra di loro discordia, vi avesse notato ciascuno le particolarità in cui dissentiva.

Trovandosi allora in molte terre di Sicilia la perniciosa promiscuità di dritti che oramai la sapienza del governo ha disciolto (4), ordinò che ogni possessore di tali dritti facesse il rivelo, specificando in che consisteva il dritto, e qual fruttato ne ricavava. Nel § terzo in cui dichiarò ciò che doveva contenere il rivelo si espresse così « Nel rivelo deve scriversi « la rendita annuale che si percepisce dalle « terre. Questa rendita deve fondarsi sulla *pen-* « *sione* della scorsa indizione decimaterza 1809, « e 1810 calendandosi nel rivelo il contratto « pubblico, o privato, nel quale è convenuta la « pensione, ed altri emolumenti che sono una « parte, ed un aumento della pensione. Man- « cando il contratto di gabella dell'anno su- « detto 13ª indizione, la rendita si stabilisca « nel rivelo col *coacervo* degli affitti dell'ul- « timo decennio in cui vi sono stati affitti per « contratto, additando in questo coacervo tut- « t'i contratti d'anno in anno di esso decennio. « Mancando anche affitti dell'ultimo decennio, « allora il possessore medesimo, o se il pos-

« sessore terrà un *razionale* con detentoria re-
« golare, quel *razionale* farà una fede giurata
« da lui sottoscritta, e munita della visa del
« possessore, e cotal fede sia del possessore, o
« del di lui razionale debba esser fondata so-
« pra il coacervo dell'ultimo decennio del frutto
« che han reso le terre in economia, deducen-
« do il frutto industriale, cioè quel frutto che
« proviene dallo stato della terra, e che non
« verrebbe rappresentato dalla pensione, se le
« terre s'affittassero. E se mai nell'ultimo de-
« cennio vi fossero stati anni di gabella, ed
« anni di economia, allora il coacervo si fac-
« cia composto del frutto ricavato dalla pen-
« sione per gli anni dell'affitto, e del frutto ri-
« cavato dall'economia, deducendo come sopra,
« dall'economia il frutto industriale». Permi-
se ai possessori di annunciare il frutto delle
terre per mezzo della fede d'un pubblico a-
grimensore, riservandosi sempre la revisione
sì della perizia, sì della fede del possessore,
o suo ragioniere. Prescrisse che il rivelo si
facesse presso la deputazione locale di quel
paese nel di cui territorio erano situate le ren-
dite; concesse però a qualunque possessore di
fare il rivelo in Palermo, presso il maestro
notaro della deputazione del regno, con che

possedendo fondi in varii paesi avesse dovuto fare tanti riveli distinti quanti erano i paesi, in cui possedeva terre, e con che avesse presentato una terza copia del rivelo per rimettersi alla Deputazione del paese ov'erano situate le terre.

Per quanto sia giusto il dazio diretto fu da tutti presentito, che non sarebbero mancati dei propietarii, che obbliando il loro dovere occultato avrebbero il vero; furon permesse perciò, e quasi sollecitate le denuncie avverso i rivelanti dolosi, dando in pena agli stessi di pagare il triplo di quella somma, che avrebbe dovuto contribuire la terra occultata; della multa ne assegnarono metà al denunciante. Giusta però, e saggia la deputazione del regno nelle sue istruzioni condannò il calunniatore al ristoro delle spese che nel riesame del rivelo avrebbero sofferto il rivelante, ed il fisco. Ecco quello che per le terre merita di esser riferito.

Fece la deputazione del regno un secondo bando per le rendite urbane comprese dal parlamento nella seconda classe, particolarizzando dapprima tutte le persone che dovevano fare il rivelo, e le rendite urbane, che dovevano rivelare, e dichiarando che non era eccettuata nè alcuna persona, anche se lo fosse stato nei

precedenti dazii, nè alcuna rendita. Esentò dal dazio le case dei mendicanti, gli ospedali, le regali officine, le università degli studii, i luoghi di pubblica educazione, compresi i collegi di Maria, d'amministrazione di giustizia, le case giuratorie, le carceri, le regie dogane ed i quartieri de' militari di regia proprietà. Rese libere dalla tassa le case a pian terreno meno quelle di Palermo, Messina, e Catania, salvochè servissero di abitazione al possessore, liberò del pari le case situate nelle città, o terre i di cui abitanti erano infra le due mila anime, e finalmente eccettuò dalla tassa le case rurali, e gli altri corpi rustici destinati per gli usi di coltura delle terre, o della pastorizia, o della conservazione delle derrate ch'erano dentro confini delle terre, dapoichè secondo si espresse: *Tali corpi sono compresi nella rendita delle terre altronde gravate di propria tassa.* Adottò gli stessi metodi introdotti per lo scovrimento della rendita delle terre, pel luogo del rivelo, per la pena ai trasgressori, per le denuncie avverso i rivelanti.

Per i riveli però de' luoghi religiosi disse espressamente « come i corpi urbani, che formano conventi, o monasteri, reclusorii, e « simili sono sottoposti alla tassa, come si è

« detto al § 1°; così il loro superiore deve fare « il rivelo, ma in esso devono considerarsi sol« tanto le stanze destinate all'abitazione de' re« ligiosi, o ritirati, o educandi privati. Costoro « devono assolutamente adoperare la stima di « un architetto, e presentarla nel rivelo, con « che la deputazione potrà farne verificare da « altro architetto la sincerità, ed in caso di « disparità s'adoprerà la perizia d'un terzo a « tavole ». Per l'enunciate fabbriche fu permessa la deduzione della metà.

Il terzo bando della deputazione del regno si versava sulle rendite fiscali alienate, sulle rendite passive del fisco, sulle rendite di pubbliche amministrazioni, su i *tandisti* assegnatarii, e soggiogatarii, compresi que' de' duemille scudi in rendita sulle regie segrezie, e dogane alienate, ed assegnatarii di rendite sulle stesse dopo la *bassa*.

Abbracciava anche le rendite di qualunque altra natura, come sono le solfare, saline, tonnare, *bivieri*, e somiglianti fondi, le sorgive, e corsi d'acqua, i *trappeti*(*), i molini, e *centimoli*(**), e le rendite in generale, le quali non furono com-

(*) Trappeti, o sia torchi per estrarre l'olio dalle ulive.

(**) Il *centimolo* è molino di cereali animato o da un quadrupede o dal braccio dell'uomo.

prese nelle due classi, cioè l'una delle terre, e l'altra delle case.

Le istruzioni per questa terza classe di rendita possono dirsi una fedele repetizione delle due precedenti classi, circa cioè le persone che dovevano fare il rivelo, ciò che doveva contenere, il modo di provare la rendita qualora era incerta, il luogo del rivelo, le denunzie avverso i riveli, e le pene ai trasgressori; nulla innovarono riguardo alla deduzione. Per i cespiti che facilmente posson venir meno, ed estinguersi leggesi quanto segue « per le tonnare, « solfare, molini, centimoli, saline, sorgive, corsi « d'acqua, *trappeti* (torchio da olio), e simili « nel rivelo si facciano quelle deduzioni, che « in tali cespiti sogliono farsi, qualora si con- « cedono ad enfiteusi ». Avendo ciò stabilito il parlamento, la deputazione del regno dovette ripeterlo nelle sue istruzioni.

La quarta classe delle rendite stabilite dal parlamento del 1810 fu quella degli ufficii pubblici perpetui, sia che si trovassero alienati dalla regia corte, o dalle università, sia non alienate, e perciò la deputazione nel 4° bando in questo modo si espresse: « Per via del pre- « sente bando s'ordina a qualunque possessore « d'officio pubblico perpetuo, sia che il pos-

« segga in perpetuo, sia che l'abbia ad una,
« o più vite, purchè l'officio di sua natura sia
« perpetuo, come sono i maestri notari di qua-
« lunque tribunale, magistrato, corte, o giu-
« dice particolare, i segreti, che abbiano in
« proprietà, o a vita tali ufficii, i segretarii del
« regno, il luogotenente delle regie fiscalie,
« ed i reali percettori; il detentore maggiore
« della deputazione de' stati, ed in generale
« chiunque possegga altri simili ufficii pub-
« blici, siano alienati dalla regia corte, o dal-
« l'università, o non sieno alienati, e tanto se
« li posseggano per causa onerosa di vendizio-
« ne, o remunerazione, quanto se per causa
« lucrativa, o per liberale concessione, o mi-
« sta, o per qualunque fosse altra cagione, sen-
« za veruna eccezione di persona, che nel ter-
« mine di due mesi da correre dal giorno che
« sarà pubblicato il presente bando..... abbia a
« presentare il rivelo della rendita, che perce-
« pisce dall'officio da lui posseduto ». Per le
persone soggette al rivelo, per ciò che doveva
contenere onde riconoscersi la rendita, per la
pena degli occultanti, per le denuncie avverso
gli stessi adottò i regolamenti che aveva pre-
scritto per le tre precedenti classi: da questa
classe il parlamento presunse ritrarne la me-
schina somma di ducati tremila (5).

Con tali istruzioni si fecero i riveli; ma il resultato non fu quello che erasi presunto, dappoichè gettarono i catasti di meno in once centocinquantaseimilletrecent'ottantadue.

Mormoravasi però da tutte le classi contro i grandi proprietarii, gridavasi avere occultato la rendita, aver i mezzani proprietarii usi ad obbedire alla legge, manifestato il vero, ed essendo assai parte della Sicilia posseduta dai primi, restare gran parte della rendita ignota, e quindi non colpita dal dazio.

Nel 1812 da un canto riparossi in parte al vôto delle 07 156,382 accrescendo di un due e mezzo per 100 il cinque stabilito nel 1810, e dall'altro non credendosi sinceri i riveli, e dalla loro fallacia supponendo cagionato il difetto della rendita pubblica, fu annunziato quel poco che si sapeva sul modo di rettificarli; ma in fatto non fecesi che ripetere con diverse parole quanto si trovava statuito nel 1810. Ma il re Ferdinando approvando il vôto del parlamento, commise al ministro delle finanze la formazione di un piano di rettifica, che fu dappoi discusso nel 1815. Prima di tenerne argomento reputiamo cosa utile far parola di

quanto venne ordinato dal ministro delle finanze nelle istruzioni date ai nuovi segreti, e prosegreti nel 1814.

Cessata nel 1812 la deputazione del regno, e tramandatasi la parte delle sue incumbenze relativa alla esazione dei così detti donativi al consiglio delle finanze ed al ministro che lo presedea, diede costui opera alla esecuzione delle già note istruzioni. Cambiato del pari il metodo di percezione della rendita pubblica fu la stessa affidata ai segreti residenti in ventitre capiluoghi, ed ai prosegreti in ogni municipalità dell'isola. E il ministro delle finanze con ogni possibile eccitazione sollecitò in nome del principe D. Francesco allora vicario generale del regno, i segreti ed i prosegreti a scoprire le occultazioni de' riveli, e a rettificarli in ogni miglior modo (6).

Egli è certo che cotesti segreti, e prosegreti avrebbero potuto più che la deputazione del regno conoscere la verità, essendo più vicini alle proprietà, e potendo delle stesse avere più precisa cognizione; ma tuttavia non essendo essi intervenuti nel primo *stabilimento della contribuzione fondiaria* non erano in istato per mancanza di date, di conoscere la vera rendita delle particolari proprietà; d'altronde non

essendo in loro mani tariffe di valutazioni, per cui conosciuta la classe di qualsisia fondo, supponendo che si potesse fare la classificazione particolare, conoscevano di leggieri il suo vero valore, non avendo in somma sott'occhio un punto di direzione, e di guida, la loro qualsisia vigilanza, e zelo non potevasi ridurre che ad operazioni particolari, e perciò falsissime. La facoltà che loro diedesi di ricevere le denuncie spontanee, e l'obbligo di trasmetterle al consiglio delle finanze, produr non potevano che poco, o nessun effetto, come poco, o nessuno ne avevano prodotto dal 1810 sino a tal'epoca. È forza dunque conchiudere, che non eransi ancora in Sicilia impiegati mezzi veramente atti a scoprire la verità de' fatti riveli, o per meglio dire della materia imponibile.

Progetto del parlamento del 1815 per la rettifica del catasto, ed esecuzione data dalla giunta centrale a tal uopo da S. M. eletta.

Il comitato delle finanze nel 1815 finalmente distese un piano di rettifica, e giudicò pregio dell'opera il rendere ragione di quel che contengono le novità stabilite (7).

Ma per soggettare ad analisi la rettifica del 1815 è utile raccogliere in brevi capi quanto si ebbe animo di operare. Tutte le novità non di massima, ma di esecuzione allora proposte possono ridursi alle quattro seguenti.

Primo, che il rivelo fattosi di lordo in esecuzione de' bandi del 1811 venisse fatto di netto, cioè il rivelante fosse obbligato dire di più se sopra la sua proprietà d'ogni maniera doveva in ogni anno dei pesi afficienti, ed in tale caso dichiarasse la quantità, e le persone a cui li doveva, e se in numerario, o in generi. Obbligò poi i creditori di detti censi, e prestazioni a fare come sopra, il loro rivelo rispettivo, per mettersi a confronto con quello che dovevasi produrre dai possidenti.

Secondo, che coloro i quali possedessero censi di proprietà, utile dominio, bullale, rendite civili, prestazioni, ed ufficii pubblici perpetui, o vitalizii pagassero il quattro per cento.

Ognuno ben comprende, che queste due innovazioni non influiscono sullo scoprimento della vera rendita, unico oggetto delle cure del comitato.

La terza si fu che nel rivelo si dichiarasse l'estensione della terra, e che perciò si inserisse, o si accennasse il rivelo delle super-

ficie fattosi per altri ordini pochi mesi prima. Ma chi non conosce, che non adottandosi il sistema della distinzione de' territorii per natura di coltivamento per classi, e per valutazioni alle medesime corrispondenti, la sola notizia della estensione, poco, o nulla può giovare all'oggetto del comitato, facile essendo che ad una eguale estensione corrisponda una rendita diversissima?

Quarto, che delle terre dette in *territorio*, o nell'agro palermitano si fosse fatto l'eguale rivelo, e rettifica, secondo il valore della rendita stabilita nel 1810, perchè queste terre erano state allora escluse dalla tassa; ma l'accrescimento de' fondi soggetti alla tassa ne aumenta al certo il prodotto, non discopre però la effettiva materia imponibile.

Tanto, e non altro contiensi di rimarcabile nel cennato piano: dunque si può conchiudere, che non erasi pensato d'introdurre il metodo delle *tariffe* in vece di quello del rivelo, e che tutti gli sforzi, tutti gli studii, tutte le speculazioni ad altro non avevano mirato, che al miglioramento del metodo del rivelo, lasciando agli agenti fiscali il dritto al reclamo, quel dritto, che i censimenti ben regolati come quelli di Milano, di Francia, e quello di Napoli hanno lasciato al contribuente.

Esecuzione data dalla giunta centrale a tal'uopo da S. M. eletta.

La giunta centrale al primo editto de' 15 settembre 1815 disse, che, dove il rivelo non fosse stato reso sopra il fitto corrente dell'indizione decimaterza, perchè il fondo era tenuto in economia, il possessore, salve restando le disposizioni dei bandi del 1811 circa il modo di fare il designato rivelo, avesse dovuto oltre di ciò presentare l'ultima locazione precedente all'indizione suddetta, e quelle posteriori sin a quel giorno per servire di lume alle operazioni della giunta. Lo stesso ripete nella formula da servire di modello per li riveli di rettificazione. Questa prescrizione è contraria a quella del 1810 colla quale si diede tanto credito al contratto di fitto del 1809 che null'altro vollesi più ricercare ove si fosse potuto con tal mezzo provare la rendita di un fondo. Nel § 3° del detto editto prescrisse che in generale, la regola di misurare la rendita sopra i contratti di locazione dell'indizione 13a fosse soggetta ad eccezione, nel caso che le locazioni del detto anno fossero state minori del frutto ordinario per qualche causa particolare, e non comune agli altri, come sarebbe se le

terre solite locarsi a tutti usi, fossero state in quell'anno solamente locate ad uso di pascolo, o se qualunque altro fondo in quell'anno per lo capriccio, e per le speculazioni del possessore, relative ai guadagni futuri, o per qualunque altra particolare circostanza, o disgrazia, fosse stato lasciato o senza uso, o per uso di minor frutto di quello, che naturalmente, e regolarmente avrebbe dato. In questo caso la locazione dell'indizione decimaterza non si attendesse, e si dovesse fare il rivelo, come se in quell'anno non fossevi stato affitto e secondo le regole stabilite nei bandi del 1811. Par che questa misura per altro assai giudiziosa avrebbesi dovuto estendere al contrario caso.

Critica del catasto di Sicilia.

In due classi parmi che possano dividersi i non sani provvedimenti del catasto di Sicilia, comprendo io nella prima i tre di maggior conto, quelli cioè di aver adottato per mezzo di conoscere la rendita de' fondi: 1° la locazione della 13ª indizione; 2° il rivelo, 3° le perizie. Gli altri non pochi possono considerarsi di second'ordine, poichè ove pure avessero saputo schivarsi, smarrita una volta

la retta via, non poteva in verun modo conoscersi la rendita.

Le leggi civili, e la ragione condannano la prima ordinazione, poichè non altro che il coacervo decennale può dare una conoscenza di approssimazione della rendita de' fondi; nell'ultimo catasto di Francia si ricercò un quindicinale coacervo; in Napoli uno dodicennale; conscii i nostri che in Sicilia nell'anno 1809 le locazioni erano più elevate degli anni antecedenti, allontanandosi alquanto dalla giustizia, non ricercarono il coacervo decennale, che nel solo caso di mancanza di fitto di detto anno.

Il solo buon senso poi basta per congetturare se possa essere fedele un rivelo, che chiedesi da chi sa, che da esso dipende la tassa che sopra di se gravitar debbe per sempre. La legge che ordina il rivelo, non ottiene lo scopo prefisso; fomenta bensì la immoralità, mettendo l'interesse particolare in collisione del dovere di esporre il vero, accresce le trasgressioni, quindi le pene, le vessazioni.

Il proprietario, dice Melchiorre Gioja, che vorrebbe essere buon cittadino a condizione di pagare pochissimo nelle pubbliche imposizioni, notifica sempre meno acciò le sue ricchezze impiccolite allo sguardo del governo gli diano

dritto di chieder diminuzione di aggravii, o maggior riguardo ai suoi temporarii reclami. Le stesse istruzioni pel censimento dell'anno 1788 che prescrissero il rivelo, ne dichiarano espressamente la poca utilità nelle seguenti parole.

« L'oggetto del rivelo in rapporto ai beni non « dovrà esser altro, se non il sapersi il nome « del possessore, e di aversi una tal quale i- « dea della cosa che rivelasi, non potendo cer- « tamente il solo rivelo del possessore servir « di norma a quella giusta ripartizione, che « si desidera, essendo impossibile, che per tale « strada si possa appurare il vero, e l'essersi « per lo passato regolata colla medesima la « deputazione del regno è stata una delle prin- « cipali cagioni di gravissimi sconcerti, che « nelle sue ripartizioni osservansi ».

In mancanza della sullocazione del 1809 davasi credito alle perizie di un esperto. Avendone provato l'inefficacia per ogni censimento discorrendo lo stesso argomento nel dar giudizio di quello di Milano, inutile stimo di ripetere il già detto; quindi di altri errori, da cui seppe difendersi la giunta che regolò il censimento di Milano, farò brevi parole.

Non fu fra di noi obbligato l'esperto a dare

una relazione dimostrativa de' motivi tutti per cui opinava il valore del fondo di cui dava la relazione, esser di quella somma che assegnavagli. I nostri esperti infatti a guisa d'oracoli pronunziarono il giudizio, dichiarando la somma annua per cui il fondo potea gabellarsi (8), e non pochi, e non lievi sono gli errori commessi da' periti negli estimi, e per lo più usarono annunziare il risultato de' loro calcoli, senza premettervcli, lasciando nella oscurità la più fitta i delegati del governo per la rettifica. E doppia n'era la causa, il dolo, e l'inscienza degli agrimensori; poichè da questa classe di cittadini nella maggiorità ignoranti spesso allora presceglicansi coloro i quali erano o i più inatti, o i più devoti ai rivelanti. E questo male sarà perenne, se non crescente quante volte le deputazioni metriche non saranno severe nell'accordare patenti alla folla de' dappoco che a pubblico danno n'è avidamente bramosa. E pervenuta allora quasi al massimo grado sarebbe la istruzione pubblica in Sicilia, ove gli agrimensori, o apprezzatori rurali, di cui non tutti ancora si sono purgati malgrado della officiosità de' nostri tempi del titolo di *maestro* fossero provveduti de' necessarii lumi per fare una giusta stima, a secon-

da del severo esattissimo statuto della legge.

La giunta del censimento generale dello stato di Milano, obbligò i molti dotti, ed opinati periti a cui unì gli agenti comunali, e gl'indicatori a pubblicare le minute delle rispettive stime, e li riveli; ed il catasto di Napoli, appunto perchè non si serve de' periti, che per la semplice misura è pervenuto a conoscere la verità ossia la vera rendita de' fondi meglio di ogni altro.

Quanto si è detto sul giudizio de' periti nell'esame fatto del censimento di Milano, vale per quello di Sicilia.

Tutti gli altri errori che formano la seconda classe, sono a mio avviso i seguenti.

Primo di non aver adottato tra li mezzi di scoprire la materia imponibile, i contratti di vendita, di divisione, o di permuta, mentre questi meritano più fede di quelli di locazione. I contraenti esaminano più rigorosamente, e con più sano consiglio un atto di vendita per non incorrere in un male irrimediabile. La circolare degli 8 luglio 1807 emanatasi ne' dominii napolitani annovera tra i mezzi della riconoscenza del valor capitale de' fondi gli atti di vendita, e quelli di affitto. Nelle istruzioni intorno alla rettifica della contribuzione fondia-

ria de' 10 marzo 1808 titolo VIII° dicesi che si debbono tener presenti gli strumenti di affitto, di vendita, le divisioni. Il decreto de' 10 giugno 1817 vuole espressamente, che le sole prove ammissibili per accordarsi riduzione sieno, primo gli affitti, secondo gli atti di compra: sembra adunque che siesi trascurato un ottimo elemento per conoscersi la materia imponibile. La conseguenza di questa omissione più chiaramente manifestasi ne' riveli de' vigneti, poichè coltivandosi le vigne quasi tutte in economia (abbisognando come ognun sa della vigilanza, e della sollecitudine del padrone) pochissimi contratti di affitto si trovano per le vigne, perciò in Sicilia ove moltissime ve ne hanno, e di prima qualità, si è dovuto contentarsi del semplice rivelo, non essendosi tenuto conto de' contratti di vendita, che sono in buon numero. È da notarsi che de' cennati contràtti non ne fecero menzione nè la deputazione del regno, nè il parlamento del 1812, nè quello del 1815, che avvisossi di aver trovato un sagace metodo per iscoprirsi la vera rendita de' fondi.

Secondo, di aver fissato una contribuzione non di ripartizione, ma di quota. La contribuzione cadendo sopra la rendita individuale in

una somma fissa per ogni centinajo d'once, e non già sopra tutt'i possidenti della Sicilia, d'ogni valle, e di ogni comune, il proprietario non aveva alcun interesse a far conoscere le occultazioni degli altrui riveli, sicuro che non diminuivasi perciò la sua tassa. « E siccome « ogni occultazione di ciascun particolare (scrisse il Sig. Necher nel conto dato al re di Francia ove propose l'opposto di quello stabilitosi in Sicilia) ridonda in danno del cor« po di tutti i contribuenti alla *taglia* (ossia « al dazio diretto) così ognuno diviene avver« sario di colui che fa una notificazione infe« dele, e la verità emerge, e si rinfranca me« diante il più semplice, ed il più valido di « tutt'i mezzi, quello cioè dell'interesse per« sonale». Tutt'i catasti in fatti sono stati regolati con questa considerazione. Nel decreto però de' 10 giugno è così promulgato tal principio, che la reimposizione, ed i ruoli suppletorii vanno a carico, o in beneficio del comune ove si verificano; ma in Napoli la materia imponibile conoscesi con mezzi più sicuri, e precisi che non è il rivelo, e perciò era più necessario in Sicilia questo soccorso.

Terzo di aver permesso per i fondi urbani la deduzione del quinto, e non del quarto. La

legge degli 8 novembre 1806 ed il decreto dei 10 giugno 1817 emanatisi in Napoli (ancorchè permettano i richiami per non locazione) accordano la deduzione del quarto.

La rendita delle case essendo la più incerta, la meno durevole di tutte, ed essendosi nella più grande città di Sicilia per la perdita di molti abitanti che nel 1809 avevano influito all'aumento della loro rendita, molto diminuita, ormai sembra giusto adottarsi in questi dominii la deduzione che permettesi in Napoli. Sarà questo uno de' tanti vantaggi ed il minore forse che con se arrecherà lo stabilimento in Sicilia del metodo de' dominii continentali.

Quarto di aver dichiarato inalterabile la rendita. La inalterabilità della rendita porta dopo un certo tempo l'ingiustizia della stessa, poichè la rendita di ogni fondo varia secondo la coltura a cui assoggettasi, ossia degl'ingrassi, dei miglioramenti che potrà, o no farvi il proprietario; nè la sola vigilanza, o i capitali impiegati contribuiscono a tanto, ma anche gli accidenti, e le novità economiche. Se in una provincia un nuovo canale si apre, un porto si costruisce, ergesi un ponte, fabbriche, e corpi giudiziarii ed amministrativi vi si

stabiliscono più che in un'altra, alquanto retrogrado rendesi lo stato dell'una, e progressivo quello dell'altra. Dippiù un nuovo commercio aperto, un nuovo, e copioso esito dato ad una derrata che prospera in terre di certa natura, tanto ne altera il valore, che le braccia di un comune si rivolgono al lavoro che esige quella derrata, e le altre terre restano deserte, a' meno che un tale comune non si trovi vicino ad'altri ove la mano d'opera abbonda. Tutte queste, ed altre mille ragioni acquistano maggior forza in Sicilia, or che per la sua nuova divisione, le autorità giudiziarie, ed amministrative prima concentrate in una sola città trovansi sparse in sette. La inalterabilità della rendita stabilita nel 1810 se pericolosa riuscir dovea alla Sicilia per le addotte generali ragioni, dannosa dopo le accennate riforme tornar potrebbe, ove da S. M. altrimenti non provvederassi.

Nè in Inghilterra l'aumento dell'agricoltura è nato dal non essersi alterata la valutazione sin dal 1692 in cui si fissò, dovendosi attribuire pinttosto a molte altre cause, e sopra tutte al commercio, per cui quella beata nazione è corsa per due secoli con rapido moto alla prosperità; ed è poi noto che di ogni van-

taggio nazionale l'agricoltura è la prima a sentirne il felice effetto.

Servio Tullio ordinò la rinnovazione del censo in ogni quindici anni; in Francia nell'ultimo catasto per le case fu ordinato in ogni dieci anni; il signor Cagnazzi lo propone tra dieci in quindici. Nel real decreto de' 10 giugno 1818 si fissano anni quaranta per tutte le colture e sessanta per i boschi; poichè in Sicilia vi ha ragione di favorire l'agricoltura, ove si terrà presente lo stato progressivo, o retrogrado, potrebbesi utilmente rinnovare in ogni quarant' anni, se altrimenti non si richiedesse dai consigli generali delle valli.

Quinto di aver accordato esenzioni e favori. La giustizia, ed il buon metodo esigerebbero, che nè la menoma esenzione si facesse anche in favore delle opere le più utili. Or la legge imponendo sulle case la tassa, non distinse i corpi abitati, da quelli non abitati. Tuttavia con ottimo provvedimento si obbliga a pagare il dazio sulla parte inabitata, perchè dunque eccettuarsi tutte le parti non abitate de' conventi, ed altre case nell'egual modo favorite? Che se non lo erano nel 1810 epoca del rivelo, forse lo son'oggi? E perchè permettersi per le stesse una maggiore deduzione?

« Ogni ordine di cittadini (scrisse il mar-
« chese Simonetti) è tenuto ai pubblici pesi,
« come è tenuto alla propria conservazione,
« legge di Sicilia, come di tutt'i regni, di tutte
« le società. Tutti gl'individui di ciascun or-
« dine devono portare pesi uguali alle proprie
« forze. Colui che in parte, o in tutto se ne
« sottrae è ingiusto. Il moderatore della repub-
« blica non deve tollerare una pubblica ingiu-
« stizia ».

Sesto di non aver accordato, nè rilascio, nè moderazione, nè richiami per mancanza di fitto, o per disastri. Una porzione, e non grande del guadagno del capitale, e non del capitale stesso può pretendersi con qualsisia dazio; e questo appunto è l'oggetto del dazio diretto: or se una casa in tutto, o per metà non viene affittata, se le oneste speranze di un colono sono distrutte in tutto, o per metà, dalla gragnuola, alluvione, ec. perchè aggiungersi ad esseri sì disgraziati, il peso di pagare una somma non percepita? Conforme quindi ai principii economici, e degno dell'animo paterno di S. M. è quanto trovasi stabilito, e praticato nei suoi dominii continentali. Nel non mai abbastanza commendato censimento di Milano si legge sul proposito. « Per le deduzioni degl'in-

« fortunii celesti si osservi cioè, alli *Coltivi*, « ed alli *Avitati* nei siti in pianura se li de« duca il nono.

« Al lino il settimo.

« A' prati il decimoquinto.

« Ed ai boschi il decim'ottavo.

« E nelle parti montuose alle selve, agli *Avi-* « *tati*, ed alli *Coltivi* se li deduca il settimo, « nel resto come sopra.

Questo principio fu adottato nel catasto di Francia, e per conseguenza in quello di Napoli; ma in vece di mettersi gl'infortunii celesti nella nota delle deduzioni, che ragion vuole che si facciano prima di fissarsi la rendita dei fondi, accordò al proprietario che ne sarebbe colpito dritto di reclamare per *rilascio* o per *moderazione*.

Metodo adottatosi in Napoli.

Volendosi in Napoli dare tutta la maggior estensione alla contribuzione fondiaria da S. M. Ferdinando sotto il titolo di decima stabilita senza distinzioni, privilegii, sopra tutt'i fondi, rispettandosi le braccia, e l'industria, fu trapiantato il catasto di Francia.

Abolite colla legge del giorno 8 agosto 1806

tutte le contribuzioni che avevano il nome di dirette, comechè alcune gravitassero sopra la industria; ed a 2 ottobre le franchigie, e tutt'i privilegii, agli 8 di ottobre dello stesso anno pubblicossi la legge che stabilì la contribuzione fondiaria, e fissò la somma, e dichiarò quali si fossero le rendite, che doveano soffrir la gravezza. Furono tassate le rendite delle fabbriche, delle manifatture, dei laghi, delle miniere, e delle cave di pietra, ed altri fondi stabili di ogni specie, tranne le strade, le piazze, ed i fiumi pubblici; le rendite finalmente dei capitali impiegati a negoziò, ed all'industria di animali, tranne quelli addetti alla coltura de' fondi superanti l'annuo prodotto netto di ducati cento.

Nella legge suindicata non essendosi fatto che un breve cenno della maniera di conoscere la rendita, il ministro delle finanze ne sviluppò con estensione i principii nella sua circolare del primo gennaro 1807, ed in altre susseguenti. Il principio regolatore del catasto di quei dominii, si è di fare uso delli riveli, ossia diohiarazioni de' proprietarii per semplice notizia, e delle perizie per la sola éstensione; ma al contrario di distinguere con ogni esattezza la coltura, cioè se la terra, di cui si

vuole conoscere la rendita sia coverta di vigneto, oliveto, meleto ec. e dopo, dividere in classi le terre di eguale coltura, ed ove una coltura eguale nella natura trovavasi diversa nella specie, allora classificarsi la coltura per ciascuna specie; così per esempio il seminale piano, il seminale petroso in natura son tutti seminali, in ispecie però posson presentare nella stessa coltura il buono, il mediocre, ed il cattivo. Nè di ciò contentossi; classificò anche il seminale piano, irriguo, paludoso, montuoso, e petroso. Di modo che non bastava conoscere se un terreno era tra i seminali, ma se tra i seminali piani, irrigui, o paludosi.

Questo divisamento è di tanto effetto che quante volte è ben eseguito, si può ottenere un catasto ben regolato; e nella sua esecuzione il proprietario non entrava al più che per dare quelle notizie che voleva, ma di cui agli agenti restava a fare quell'uso, che lor piaceva: in tal guisa la più interessante operazione non posando su riveli, o perizie, mezzi ambidue ugualmente incerti, e sospetti, dovette per necessità essere più esatta, e regolare.

La misura de' territorii era il secondo travaglio, ma abbisognando questo di molto tem-

po, e di molta spesa si lasciò al Controloro (impiegato regio a tal'uopo addetto) la facoltà di far misurare quei fondi, che gli sarebbe giovato, ma obbligossi di misurare quelli che formavano la base della classificazione, e della tariffa.

Il Decurionato istruito delle varie colture della propria comune, e della maggiore, o minore qualità delle terre, non meno che delle spese necessarie per ogni coltura, e per le varie sue classi, e direttamente interessato per non prendersi un equivoco sfavorevole al proprio comune, presentava al Controloro una tariffa ossia una scala di valutazione di ogni coltura, e delle varie classi della medesima. Questa tariffa presentata dal decurionato formava l' oggetto della comparazione del Controloro; quest' operazione è così felice, e saggia che poco importa che le comuni facciano valutazioni infedeli, purchè stabiliscano i rapporti tra le classi, e tra le nature de' territorii. La operazione che seguiva non poteva lasciare sussistere l' errore di qualsisia sorte. A questa ne succedeva un' altra, giusta, infallibile su tutte le terre classificate in ragione del posto loro assegnato nella fatta classificazione. La tariffa fondata sopra

tutt'i contratti di affitto, di compra, o di divisione del decennio, faceva ben conoscere la rendita di ogni fondo classificato.

Per quanta diligenza avesse potuto però usarsi nella descrizione, e nelle generali valutazioni di fondi, non era mai da sperarsi, che parzialmente fossero riuscite esenti da qualunque errore, e per questa ragione venne accordata la facoltà all'amministrazione di verificare, e sottoporre a tassa le proprietà, e le di loro rendite sfuggite nella descrizione, e valutazione generale, ed ai particolari contribuenti di reclamare per *discarico*, nel caso di tassa fissata sopra rendita di fondi inesistenti, o che appartenessero ad altri individui i quali ne pagavano la quota corrispondente, e per *riduzione*, quando venivano imposti di una somma di contribuzione in principale superiore al massimo di quella che loro sarebbe spettata proporzionalmente all'effettiva rendita de' loro fondi; il proprietario che per disastro, o non locazione perdeva tutta, o la metà della rendita sia urbana, o rusticana aveva dritto ad un *rilascio*, o *ad una moderazione*. Con questo metodo superiore a quello adottatosi in Sicilia, ed in qualche parte anche a quello di Milano (che molto fida nelle perizie) poteva ottenersi un ca-

tasto non troppo distante da quella perfezione cui l'uomo corre dietro, e non arriva. Ma le opere dell'uomo si risentono delle sue passioni, e della sua debolezza; varie rettifiche furono perciò necessarie, ed in tale occasione più largamente vennero spiegati tutt'i principii del sullodato metodo.

La prima circolare fu quella per la valutazione delle case per le quali si permise la deduzione del quarto (4 luglio 1807) a cui seguirono quelle degli 8, e 10 dello stesso mese che riguardavano la valutazione delle terre. Proseguendo sempre più il ministro sull'impegno di dare la possibile perfezione al nuovo metodo fece altre istruzioni intorno alla rettifica della contribuzione fondiaria, che indirizzò agl'ispettori, e direttori delle contribuzioni dirette colla data de' 10 marzo 1808. Tante istruzioni, tanta vigilanza, e un maggior impegno del ministro, le fatiche degli agenti della finanza, e degli agenti comunali di già meno avversi a sì giusta imposta, e più istruiti, non ottennero la perfezione, ma le andarono più da presso; poichè il metodo era vero, semplice, e resultava dal più accurato calcolo; altro perciò non bisognava che insistere sullo stesso metodo per ben conoscersi la rendita

de' fondi. Le istruzioni del primo ottobre, in seguito del decreto de' 12 agosto 1809 in cui con precisione, chiarezza, e pazienza, si ripetono, si sviluppano, e si estendono gli accennati principii, ben dimostrano, che da tal metodo speravasi, e potevasi ottenere la ricercata conoscenza della materia imponibile. Colla guida infatti di tali istruzioni si rettificarono i catasti delle comuni tutte di quei dominii, per cui si lavorò sino al 1815, e per essi a maggior pregio si ridusse l'opera ben incominciata.

Erano in questi termini le cose quando il ministro volendo portare a compimento l'esposto metodo, e migliorarlo, propose al re il decreto che fu pubblicato ai 10 giugno 1817, in cui raccogliendo con maggior ordine, e rettificando i principii sparsi in molte leggi, decreti, ed istruzioni sul proposito emanatisi sin dal 1806; in poche pagine riunendo quanto a sì interessante oggetto appartiene, più dubbii spiegò, ed i principii al contribuente favorevoli estese sul dritto di reclamare per rilascio, e moderazione, togliendo l'ambiguo che era nelle passate leggi, le quali permettevano il reclamo ne' *casi gravi*, *e che meritavano la considerazione del governo*, ed individuando i casi per i quali si accordava al contri-

buente quel dritto onde non fosse in appresso soggetto ad interpetrazioni arbitrarie la parola della legge; e quindi col detto decreto fu stabilito:

Primo potere ciascun contribuente reclamare in ogni anno per rilascio, o moderazione, per *isfitto* di fondi urbani, per rilascio nel caso di *sfitto* di un intiero edificio; nel corso non interrotto di un anno; per moderazione nel caso di *sfitto* di una rata dello edificio sul corso non interrotto dell' anno eguale per lo meno alla metà della sua rendita risultante dal catasto: Secondo avere i contribuenti particolari, ed i sindaci dei comuni dritto a reclamare per disastro; il particolare allorchè il disastro avesse distrutto almeno la metà della rendita di tutt' i fondi dal medesimo posseduti nel tenimento del comune; il sindaco allorchè il disastro avesse dannificato i fondi del quarto almeno de' contribuenti, beninteso, che per accordarsi il disgravio a ciascuno dei proprietarii compresi in detto reclamo, deve sempre verificarsi, come si è detto de' reclami particolari, aver ciascheduno perduta la metà della rendita di tutt'i suoi fondi: aver finalmente dritto i percettori, ed esattori a reclamare collettivamente per disgravio delle quote di carico

di miserabili non possidenti altro che la casa abitata dalle loro famiglie, e senza che da qualche membro di essa ne ricevessero rendita di sorte alcuna.

Catasto di Francia.

Tralascio di far parola del catasto di Francia, poichè il primo non fu generale, ma solo per alcune provincie, come la Linguadoca, il Delfinato, la Provenza, e l'alta Guienna, e perciò quantunque si fossero abolite le esenzioni de' fondi nobili, pure non essendo tutte le provincie del regno egualmente censite si videro esse perciò più gravate. Il secondo ordinatosi nel 1791 dall'assemblea costituente, ed affidato alla direzione di Monsieur Prony che ne fece il progetto, applaudito dai sommi uomini La-Grange, La Place, e Delambre, per le guerre del 1793, per le intestine convulsioni non ebbe alcuna esecuzione. Il terzo non fu eseguito che sopra pochi comuni scelti a sorte. Il quarto, ed ultimo, che già si è portato quasi a termine nelle basi, per quel che riguarda la conoscenza della materia imponibile è quell'appunto che abbiamo sviluppato, perocchè in Napoli

nel decennio adottavasi quasi tutto ciò che in Francia veniva dettato, ed i francesi tolsero la novità dell'idea dall'Italia. V'ha solo qualche differenza nell'esame de' reclami, che merita di esser conosciuta. Allorchè un contribuente si crede tassato in una proporzione più forte della vera sua rendita, ha dritto ad una riduzione di tassa. Or essendosi fissata la sua rendita sulla vera, o supposta coltura, classificazione, estensione del suo fondo, egli è ben chiaro che l'esame dovrà cadere su tutti e tre i detti dati, e che nel caso che uno, o più sieno stati erronei, deve la correzione produrre l'effetto di assignare al fondo in quistione la sua vera coltura, classificazione, o estensione, e non perdersi mai di vista questi tre elementi; il processo di verifica perciò deve deciferare se per tutti tre, o per uno sia l'errore. Non havvi altro mezzo per conservarsi la precisione, e la conoscenza delle ragioni, per cui si è dato ad un fondo un valore. Or nel catasto di Francia soltanto si cerca di sapere, se il possidente sia stato gravato, e dove ciò si trova vero si accorda la riduzione, ma non si particolareggia in quale degli esposti elementi sia stato l'errore, nè si scrive nel catasto sotto il nome del reclamante

altro che la riduzione ottenuta, mentre dovrebbesi scrivere, se l'errore sia stato commesso nella coltura, o nell'estensione, o nella classificazione; nè ciò basta, dovrebbesi in seguito levare il fondo dalla coltura, estensione, o classificazione erroneamente asssegnatagli, e notarlo nella coltura, classe, o estensione riconosciuta. E dove si fosse reclamato per un fondo posto in una classe maggiore, ma creduto di una estensione minore, compensandosi allora l'errore favorevole al contribuente col contrario, non gli verrebbe accordata la riduzione, ma tuttavia sarebbe notata nel catasto nella classificazione, e nell'estensione la scoverta verità: nel decreto infatti de' 10 giugno 1817 all'art. 33 trovasi scritto. « Ogni dimo-
« strazione di aggravio che versasse su di una
« parte solamente dei fondi posseduti da un
« contribuente, sarebbe invalida per fargli ot-
« tener riduzione». Dovrebbe però avervisi riguardo onde ripartire la materia imponibile, tra i diversi fondi nelle vere proporzioni. Il perchè porto avviso potersi dire che nel giudizio, ed esame dei reclami in Napoli siasi arrecato qualche miglioramento al sistema di Francia.

Giudizio de' quattro censimenti, di cui si è esposta l'istoria.

Dalla rapida esposizione critica de' quattro metodi, parmi che si possa conchiudere essere adattabile in Sicilia quello di Napoli; 1.° perchè semplice; 2.° perchè richiede molto minor tempo; 3.° perchè nell'atto di assegnare il valor capitale di un fondo non si ha presente il nome del proprietario; 4.° perchè la correzione degli errori, ed omissioni, o duplicazioni, che in sì vasta opera non possono intieramente evitarsi, riesce facilissima, non abbisognando che del misuratore, e di due Decurioni; 5.° perchè soccorre il proprietario che ha perduta tutta o metà della rendita di un anno; 6.° perchè i quattro elementi del calcolo, ossia misura, classificazione, tariffa decurionale, e correzione della stessa per via di contratti, sono eseguiti da quattro distinte classi di persone; 7.° finalmente perchè conserva esattamente la classificazione senza di cui il migliore de' catasti perde il suo pregio.

Proposta di alcune aggiunte al catasto di Napoli per adottarsi in Sicilia.

La novità del metodo, la fretta con cui venne messo in esecuzione fece omettere in Napoli certe ricerche utili, ma incomode per quel governo straniero, che amava più di fare presto, che di far bene: il sullodato metodo infatti a mio avviso è suscettibile di miglioramento. Mi fo perciò ad indicare le aggiunzioni e le riforme, che stimo prudente di portarcisi allorchè sarà riformato il nostro su quello di Napoli.

Distinguersi i fondi l'uno dall'altro pei confini, più che pel numero d'ordine.

Le matrici di ruolo, o sia il modello del catasto provvisorio meritano una qualche modificazione. Le proprietà sono indicate unicamente nello stato di sezioni dal numero di ordine, mentre ognun conosce, che per bene distinguersi una proprietà bisogna dichiararsi i confini per li venti cardinali, come si pratica nei contratti de' particolari: questa misura diviene più necessaria in un catasto, per cui non vi è vigilanza, chiarezza, e precisione che

basta; io perciò son di parere, che debbasi aggiungere al modello del catasto una colonna ove si scrivano li confini di ciascun fondo.

L'istruzione de' 9 Ottobre, ed il modello annesso del censimento di Milano ricercano la annotazione delle *coerenze*, ossia confini. La ricercano ancora le istruzioni dateci in Sicilia nel 1788.

Tenersi presenti i contratti di permuta.

Fra li contratti, che vagliono a mostrare la vera rendita di un fondo, parmi che meriti aver luogo il contratto di permuta, bene spesso potendo accadere, che si permuti un fondo, la di cui rendita sia ignota, o occultata con un fondo, la di cui rendita sia già nota. Non deve recar maraviglia, che non siasi ricercato in Sicilia ove non si ricorse a' contratti di vendita, nè divisione; ma in quei dominii sembra che dovevansi annoverare tra li altri contratti e carte da ricercarsi ed esaminarsi dal controloro. Facilitar potendo la conoscenza della rendita de' fondi il contratto di permuta, entrar potrà in calcolo del pari, che i contratti di vendita, nel riformarsi il catasto di Sicilia.

Maggiore distinzione nella classificazione.

La classificazione deve farsi il più che si può chiara, e deve spiegare la natura del terreno, e tutti gli accidenti che concorrono a fissare la rendita per levarsi l'arbitrio al controloro, ed agli esperti nella seconda classificazione. Con un esempio rendo più lucida la mia idea. Un oliveto può essere sopra terreno argilloso, ma della profondità di due palmi, può esserlo in un terreno della stessa natura, ma profondissimo. Queste circostanze ove possano conoscersi è pregio che sieno indicate non solo, ma formino una classe separata; e ciò perchè l'uomo distingue meglio tale differenza, che quella della prima, seconda e terza classe, senza enunciarsene per altro le ragioni. Un possessore di oliveto in terra profonda non potrà dire di essere stato gravato, perchè di leggieri si vede la profondità della sua terra nel modo stesso che gli alberi che la stessa sostiene ed alimenta. Con molto più di precisione, di chiarezza e di verità la differenza di tali due oliveti sarebbe espressa quando si dicesse: oliveto di prima, seconda, e terza classe in terreno argilloso di poca profondità. = Oliveto di prima, seconda, e terza

classe in terreno argilloso di molta profondità, che oliveto di prima, seconda, e terza classe solamente.

Quanto il mio ragionamento non sia lontano dal vero si può conoscere in leggendo la dottissima opera dell'egregio nostro Scinà, decoro ed ornamento di Sicilia, intitolata *Topografia dell'agro palermitano*; nella parte in cui si descrive la profondità delle terre della contrada de' Colli.

Calcolarsi lo stato progressivo, retrogrado, o stazionario delle comuni.

Assai giovamento darebbe onde ottenere la desiderata egualità, il por mente nel formare le tariffe di ogni comune al suo stato progressivo, o retrogrado. Gli economisti non amici del dazio diretto, dicono che non conservasi in esso, ove pure nello stabilimento siesi ottenuta la proporzionale distribuzione, poichè la rendita de' fondi va soggetta a sensibilissime alterazioni. Ma quantevolte però nella formazione delle tariffe, conosciuto se le nuove circostanze economiche e politiche, generali e particolari ad una valle, distretto o comune, favorevoli riuscir dovranno o contrarie, o per

meglio dire se la rendita delle terre di una comune dovrà crescere, ed al contrario di altra degradare, ove nella formazione delle tariffe si terranno presenti, io dico, tutte queste circostanze, non verrà conservata la proporzionale distribuzione? Non otterrassi dalle utili riforme amministrative un nuovo felice effetto, di cui trar non seppe profitto la stessa Francia nella formazione del suo catasto che raccolse tanta parte de' vôti comuni, e dell'opera di molti valenti uomini? Mi conferma nelle mie idee quanto leggesi nella nota delle notizie ricercate dalla giunta del censimento di Milano, preseduta dal dotto Neri, e che giova di conoscersi. «In primo luogo si noti se il comune « di cui rispettivamente si tratterà sia infeu« dato, e chi sia il feudatario, e quanto an« nualmente al medesimo si corrisponda, ed es« sendosi il comune redento di tal feudo, quanto « paghi ogni quindici giorni o altro tempo di « mezz'annata per tale redenzione. 2.° Se vi « risegga *jus dicente* regio o feudale, e come « si chiami, e che onorario o salario gli passi « il comune in ogni anno, e non risedendovi, « in quale altro luogo risegga, e non essen« dovi quale sia il *jus dicente* più vicino, a « cui il comune è sottoposto, e a qual banco

« criminale il console presti il suo ordinario « giuramento. 3.° Se il comune ha sotto di se « altri piccoli comuni ad esso aggregati, o in « tutto o in parte, e se viceversa il comune « resti in tutto o in parte aggregato sotto un « comune più grande, notando le circostanze « ed i diversi effetti per cui sussiste rispetti- « vamente l'aggregazione, o la disgregazione, « o come abbiano accordato tra di loro la di- « visione delle pubbliche gravezze. 4.° Se ab- « bia il comune consiglio generale o partico- « lare, e quanti ufficiali, sindaci o reggenti o « deputati siano i suoi rappresentanti, e come « detti ufficiali si eleggano, o si mutino, ed a « quale ufficiale, o ufficiali, o sindaci, o reggenti « o deputati specialmente resti raccomandata « l'amministrazione o conservazione del patri- « monio pubblico del comune, e la vigilanza « sopra la giustizia de' pubblici reparti ».

Melchiorre Gioja, come sopra si è esposto, chiaro conosce quanto influiscano le novità in un regno, novità che in seguito del nuovo sistema organico civile e giudiziario sono in gran parte avverate in Sicilia (*). Or se da quel

(*) Leggi della dotta ed egualmente sensata opera di Say intitolata corso completo di economia politica pag. 258 e 259 e tutto il capitolo nono del tomo quarto.

dotto consesso, che formò il milanese catasto ricercaronsi notizie di cose meno assai operanti delle riforme fattesi in Sicilia, con più forte ragione parmi che debbasi tenere presente nella formazione delle tariffe lo stato progressivo, stazionario, o retrogrado delle valli, distretti e comuni. E parmi facile il dimostrare, che più, che a prima vista forse non parrà, è praticabile quanto si propone. La tariffa risulta dall'unione de' contratti di affitto, di vendita, permuta, divisione di eredità, di un determinato numero di anni; levandosi da dieci contratti uno o due de' maggiori, la media risulta alquanto minore, ed al contrario ove se ne tolgano uno o due de' minori.

Per dare al coacervo più verità potrebbe (come fecesi in Francia) prendersi dodici contratti e non dieci, levandosi li due maggiori o minori di rendita, o un solo alto ed uno basso, secondo che il direttore generale giudicherà retrogrado, progressivo, o stazionario lo stato del comune di cui si stende sotto la sua vigilanza il catasto, la tariffa riuscirà conforme, ed esattamente adeguata allo stato retrogrado, progressivo, o stazionario di un comune.

Caltanissetta città già baronale (locchè val per ogni sciagura) elevata ora dalla provvida

e paterna mano di S. M. al felice stato in cui trovasi, che tanti beni le appresta, e maggiori le ne fa sperare, che ne' fondi tutti urbani e rustici ha risentito in breve tempo un moto progressivo, che semprepiù crescerà, mostra abbastanza chiaramente la giustizia del principio accennato.

Le terre già soggette a promiscuità di dritti valutarsi di nuovo, or che libere ne sono.

Non so omettere di aggiungere una riflessione necessaria nell'attuale cambiamento del valore di alcune proprietà di Sicilia, la quale ritorna utile all'universale, e nella ragione e giustizia trova fondamento. Nel 1811 il rivelo delle terre soggette a promiscuità di dritti, volendosi supporre fedele, corrispondeva al loro tenue fruttato: or la promiscuità è perniciosa a tutti coloro, i quali esercitano dritti sopra un fondo qualsisia; in modo che se quella terra altro allora non dava a' condomini che o7 100 annue per cagion d'esempio, è indubitato che un'altra terra limitrofa dell'eguale estensione, capacità, natura, ec., producea almeno il quadruplo più di quella resa inerte dalla promiscuità. Se oggi per effetto della sola

legge, e non dell'opera del proprietario, sciolte le promiscuità, la rendita del primo fondo sia divenuta eguale a quella del secondo, ragion vuole che in proporzione dell'aumento del prodotto, soffra l'aumento della tassa: avvegnachè è prima legge di ogni censimento che la fondiaria graviti equabilmente sopra tutti i possidenti in ragion vera della rendita. — Leggesi è vero nel parlamento del 1810 di non potersi alterare la tassa per le variazioni della rendita, tolto il caso dell'assoluta perdita del fondo; ma io opino che non poteva tener proposito che delle mutazioni le quali sono conseguenza della solerzia o dell'ignavia del proprietario.

CONCHIUSIONE.

Se non ho ragionato invano, il lettore verrà nel mio parere di essere desiderabile che si dia opera per la rettifica del catasto siciliano; che il metodo delle tariffe sia preferibile al rivelo, e che maggior pregio il lodato metodo acquistar possa dalle aggiunte e correzioni proposte.

(1) Say per provare che le forti spese di percezione dei dazii indiretti, non debbano attribuirsi che alla poco saggia amministrazione, dice che la percezione di certi dazii indiretti in Inghilterra, non costa che il 3 $^1/_2$ per 100, e che in Francia gli stessi dazii indiretti costano ben di più; e Garnier nella sua traduzione di Smith rapporta, che il dazio del bollo che dà al fisco in Inghilterra un milione, 330 mila sterline non costa a raccogliersi che 5691 lire sterline, ossia meno del mezzo per cento.

Ed egli è fuor di dubbio, che se non avessero saputo in Inghilterra rinvenirsi metodi sì economici nell'amministrazione e percezione della rendita pubblica, le imposizioni sarebbero cresciute, o l'Inghilterra non avrebbe potuto spiegare quella prodigiosa e sorprendente copia di forze e di mezzi, per cui contro i calcoli di molti che si credono infallibili in politica, seppe vincere l'uomo e la nazione, che l'opinion comune avea dichiarato invincibili.

Secondo le osservazioni di Sully l'aggravio delle contribuzioni e le spese di esazione furono come segue

	PRODOTTO BRUTTO	SPESE DI ESAZIONE	PRODOTTO NETTO
In Francia nel 1598.....	150,000,000....	120,000,000.......	30,000,000........
In Italia nel 1806 la imposta diretta montò a......	63,177,046.6.2	123,996.3.4	63,053,050. 2.10
—l'indiretta	67,716,500.6.9	14,387,692.15.10	53,328,807.10.11

Il confronto de' numeri nelle spese di esazione può chiudere la bocca agli entusiasti de' tempi passati.

(2) Il sistema attuale del regno di Sicilia (scrisse il marchese Simonetti) nella interessantissima materia de' tributi che ivi chiamansi *donativi*, per quanto vi si voglia riflettere,

è indefinibile, dapoichè contiene un ammasso di disordini, dove altra legge, e norma di proporzione tra le classi de' contribuenti non si conosce, se non che l'arbitrio di chi li regola. Dovrei o renunziare al buon senso per rendermi persuaso di ciò, che per sostenerlo si dice in contrario, o dire al re tutt'altro di quello che internamente sento per vantaggio nommen suo, che di tutto il pubblico. Io non mi fido di fare nè l'uno nè l'altro. Dunque ne darò pria l'idea in generale; l'anderò indi esaminando in ciascheduna delle sue parti, e finalmente dirò con quella ingenuità che si conviene, il mio sentimento.

I donativi alcuni son detti *ordinarii*, altri *estraordinarii*. Gli ordinarii sono al numero di tredici, e per ripartirne il peso si fa dalla deputazione del regno il *censimento* dei beni e la *numerazione* di tutti i cittadini. A' baroni che nulla contribuiscono, non si dà alcun carico, nè sono allibrati i di loro beni feudali, che in Sicilia formano la massima parte del tutto. I beni de' *prelati parlamentari* nè anche allibransi, pur tuttavolta essi contribuiscono non già in tutt'i tredici donativi, ma solamente in otto, e l'arbitraria quota della contribuzione per sette, è nella sesta parte del peso, per l'ottavo è in qualche caso di meno della sesta. La città di Palermo, senza che si faccia la numerazione de' suoi cittadini, nè l'apprezzo dei beni siti nel suo territorio è considerata per la decima parte del regno. Messina all'incontro, tuttochè si faccia la numerazione delle anime e l'apprezzo de' beni, è considerata per due terze parti della decima, ma così l'una come l'altra non paga per quel che viene considerata. Palermo infatti contribuisce la decima non di tutto il peso ma del reliquato, dedotto l'importo pria di ciò che paga il *braccio* ecclesiastico, e delle due terze parti della decima caricate a Messina contro gli ordini di S. M. Cattolica. La città di Messina poi effettivamente non paga due terzi della decima, ma solo una quota assai minore, ed il dippiù, come a luogo ho dimostrato nella mia rappresentanza dei 5 aprile 1783, lo perde il fisco sull'importo totale de' donativi.

Tutto ciò che rimane si dà in carico alle altre università

del regno, con farsi però tra di loro pria una divisione, indi una suddivisione. La divisione riguarda le università della classe demaniale, e le università della classe baronale; e la suddivisione riguarda ciascheduna università in particolare nella propria classe. Dieci degli anzidetti donativi, senza tener conto nè del numero delle anime, nè della quantità de' beni, che in ciascheduna delle due classi si trova, si dividono a metà fra i comuni del demanio e del braccio baronale, ma nella suddivisione, che si fa per ciaschedun'università nel proprio braccio, se gli addice il peso con tassa reale di bonatenenza a proporzione di quei beni che nel suo distretto trovansi allibrati.

Per gli altri tre donativi non si fa prima la divisione a metà tra i comuni de' due bracci, ma da principio indistintamente si ripartiscono tra tutte le università, così demaniali come baronali, col divario però, che uno si distribuisce attento il numero delle anime, gli altri due a proporzione de' beni.

Nel censimento oltre i beni feudali, e de' prelati parlamentarj, mancano ancora i beni de' cittadini *palermitani*, ed i beni delle *chiese*, de' *monasteri*, *commende* ed altre *mani-morte*, che per non essere allibrati, siccome non dan carico a quella università, ove son siti, così formano una gravezza per quelle università, che ne son prive.

I donativi poi che chiamansi straordinarii ed oggi esistono, sono cinque. Ciascuno è ratizzato diversamente dall'altro, ed in diversi ceti di contribuenti con ripartizione e tasse meramente arbitrarie. I baroni ci contribuiscono anche la loro rata dove più, dove meno, che nel totale de' medesimi ascende all'incirca della sesta parte del peso, sesta però che non pagano per intiero, venendo loro diminuita dall'importo della tassa di quelli che senza possedere verun feudo, son decorati con titolo di semplice onorificenza.

Questo in breve è il sistema attuale della ripartizione di tutti i donativi ordinarii ed estraordinarii, ed a creder mio se un pittore volesse rappresentare in una tela il disordine, o pure un poeta con vivezza di fantasia volesse descriverlo in versi,

non d'altronde, che da queste cose potrebbe concepirne la più bella idea.

Da una tale disordinata maniera che si tiene nel ripartimento, tuttochè moderato sia il peso, e proporzionato alle forze dello stato, pure la nazione resta oppressa ed impossibilitata a soffrirlo: effetto inevitabile delle contribuzioni mal disposte e collocate, nè su di tutti con proporzione geometrica distribuite. In generale ho esposto il metodo di ripartire che si tiene dalla deputazione del regno, ora per vieppiù rilevarne l'ingiustizia, fa d'uopo di andarlo esaminando in ciascheduna delle sue parti.

(3) È degno di conoscersi quanto di tal fallo da riformatori ne fu detto. =Il principe domanda allo stato quello che le « attuali contingenze richiedono. Lo stato ripartisce la somma « richiesta sopra le provincie, col metodo delle quote. Le pro« vincie suddividono le dette quote con i cattivi metodi che « sopra si sono rappresentati, e domandano il loro contingente « alle comunità coll'obbligo solidale de' comunisti. Se le comu« nità pagano la somma domandata, il che sono sforzate a fare « per timore dell'esecuzione militare e la provincia non pensa « mai ai modi come la somma sia stata dalle comunità ripartita « e riscossa. Se la provincia paga allo stato, lo stato similmente « non è sollecito d'altro che di riscuotere, e se lo stato paga « al principe, il fisco è contento e non si prende altra cura « sopra i mezzi buoni o cattivi, con cui sia stato questo paga« mento raccolto ».

(4) Venuti fra noi (*) in istima gli studii di economia civile e di agricoltura, sin dal 1750 dagli scrittori e dalla pubblica opinione si designavano le riforme ed i provvedimenti che dal solo governo potevano attendersi.

Quanto fu ordinato e messo in pratica per l'abolizione dei dritti promiscui, per darsi ad enfiteusi le terre dei comuni, e la quasi totale cessazione dei dritti privativi e proibitivi (non

(*) *Scinà prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimo ottavo.* Vol. I, p. 3, 9 e 199. Vol. II, p. 106.

ultimo dei danni della feudalità) si deve all'incremento e propagazione di questi studii.

Il dispaccio dei 15 agosto 1787 e le istruzioni dei 5 dicembre 1789 mirano a darsi ad enfiteusi le terre così dette comuni, ed a sciogliersi le promiscuità che a favore degli abitanti di un qualche comune esercitavansi sui fondi dei particolari. Aveanvi terre dette *comuni*. Eran desse destinate al servizio degli abitanti della città cui appartenevano, i quali avean dritto di farvi delle legna, e condurvi a pascolare gli armenti. Destinate per tutti potevan quasi dirsi di nessuno, o del più forte.

Altre terre aveanvi che davansi in fitto: e Iddio sa con quanta diligenza e fedeltà. Delle prime e delle seconde oggi se ne vede una grande parte coverta di vigneti, oliveti e di altre colture (*). Vaste contrade pria deserte oggi sparse si scorgono di case rurali ove riparano laboriosi agricoltori.

Tanto bene si deve, ognuno il comprende alla diffusione della proprietà per mezzo dell'enfiteusi, ed alla libertà che la industria ottenne mercè l'abolizione delle svariate servitù delle terre: opera delle guerre devastatrici, della spopolazione e della generale degradazione.

I comuni, che delle terre che davano in fitto, ne ottenevano tenue e non certa rendita, oggi ne ritraggono una rendita maggiore del doppio.

Ma assai restava a farsi, il perchè vedesene fatto di nuovo parola negli atti legislativi del 1810 e 1812, nel real decreto degli 11 ottobre 1817, ed in quello del 10 novembre 1819. Coi decreti poi degli 11 settembre 1825, del 20 dicembre 1827, e 9 settembre 1828 Sua Maestà designò i magistrati e le regole onde sciogliersi e valutarsi i dritti di uso dai comuni sofferti o esercitati.

(5) Gli uffici pubblici sono stati già restituiti a quel supremo potere dal quale per ignoranza, e per debolezza eransi staccati,

(*) *Di Gregorio discorsi intorno alla Sicilia.* Palermo 1820, p. 167.

e da cui solo a comune vantaggio con giustizia e senno, oggi dispensar si possono in premio di non dubbia virtù e capacità.

(6) Giudico opportuno il trascrivere quanto su tal proposito si ordinò ai segreti e prosegreti dal ministro delle finanze. Nelle patenti di elezione spedite ai segreti così scrisse: »La seconda « incombenza ugualmente precisa ed imprescindibile che io di « ordine dell A. S. R. incarico a V. S. si è quella della ret« tificazione de' riveli, così nel territorio, di sua immediata « dipendenza, come in tutto il distretto alla di lei immediazione « affidato. Troverà V. S. nelle acchiuse istruzioni tutto ciò che « a tal oggetto si desidera; ma deve V. S. incaricarsi che tutti « i prosegreti l'adempiscano, e dando V. S. conto al suo gran « camerario di quanto su di questo interessante oggetto ha pra« ticato. Deve egualmente riscontrarlo di quanto hanno i pro« segreti operato. Riceverà V. S. tutte le denuncie spontanee, « e quante altre notizie le perverranno, quali S. A. R. l'abilita « a consultare riservatamente a me, cui come ministro delle « finanze la costituzione ha sì incaricato la purificazione dei « riveli». E nella patente di elezione spedita ai prosegreti scrive così: »Mi ha però comandato l'A. S. R. che la incarichi par« ticolarmente di verificare nel territorio di sua dipendenza la « esattezza de' riveli, additando al segreto tutte le mancanze « a tenore delle istruzioni, ed ove V. S. crede che vi sieno « delle notizie da confidarsi unicamente al ministro delle fi« nanze, a cui la costituzione incarica la rettificazione de' ri« veli, S. A. R. l'abilita a consultare riservatamente a me».

Nelle istruzioni date a' nuovi segreti e prosegreti per tutte le incombenze loro affidate, al § secondo così scrivesi: « Sarà « precisa obbligazione tanto de' segreti quanto de' prosegreti « di verificare ne' rispettivi territorii questi carichi (parlando « dei carichi di esazione mandate dai gran camerarii, e con « particolarità del dazio del 7 ½ per 100) esaminando se vi « sieno fondi non rivelati o rivelati, e non caricati a propor« zione del loro vero fruttato, e prendere su di ciò le più esatte « informazioni e tutto distintamente riferire al suo gran came-

« rario, avvertendo tanto li segreti quanto li prosegreti che ogni « minima omissione su questo particolare porterà sospensione, « ed anche remozione d'impiego, dappoichè una tale operazione « conduce insensibilmente alla rettificazione de' riveli tanto de- « siderata dalla nazione ».

(7) Ecco come si esprime un rivelante, cui piacque giovarsi della relazione dell'esperto. « Possiedo la solfara esistente nel « territorio di... e contrada di..., per la quale ho adibito la perizia « di maestro...... per riferire quanto si sarebbe potuta gabellare, « ed ho fatto dare la sua relazione per la somma di o7 set- « tecento l'anno, alla quale dico o7 700 ».

E per non credersi che nella rettifica eseguitasi sotto la direzione della giunta centrale siasi corretto un sì fallace metodo di fare le perizie, trascrivo un'altra relazione data nel 1817. « Io « infrascritto relatore rusticano eletto dall'illustre marchese di « Santo Floro segreto del distretto di Noto, commessario della « suprema giunta centrale con lettera dei 23 gennaio e dei « 13 maggio 1817 essendomi portato nel territorio di......... di « ordine del suddetto illustre segreto per la perizia del frut- « tato, che avrebbe potuto dare nell'anno decimaterza in- « dizione 1809 e 1810 ogni rispettivo feudo di esso territorio, « e per misurare e classificare ogni possessione dello stesso, « riferisco con giuramento, che avendo veduto e diligentemente « osservato tutte le terre del feudo di......... rimaste per conto « proprio del..... confinante con terre da lui succoncesse...... « giusta la mia perizia e giudizio nell'anno tredicesima indizione « potevan dare il fruttato di once.......

(8) Per meglio servire all'intelligenza de' leggitori trascrivo fedelmente alcuni paragrafi delle istruzioni cennate comentandole in fine. Primamente sulla fondiaria fu ordinato (§ 4) che « i possidenti di beni stabili urbani e rusticani esistenti in tutto « questo regno di Sicilia e sue isole adiacenti sulla loro ren- « dita depurata dai censi di proprietà, utile dominio, bullale, « e qualunque altra sorte di prestazioni perpetue e vitalizie, « afficienti pagassero il 7 ½ per 100; che i proprietarii dei

« censi, ed altre prestazioni in derrate pagassero l'uguale tassa « del 7 ½ per 100, calcolandosi tali censi e prestazioni sul « prezzo stabilito nei rispettivi riveli del 1810 giusta il coacervo « delle mete (in Napoli assise; o voci) d'ogni comune, e stati « fossero particolari, comuni o qualunque sorta di corporazione « che possiedano censi di proprietà, utile dominio, bullale, « rendite civili, prestazioni ed ufficii pubblici perpetui o vi-« talizii, contribuissero il 4 per 100: che fossero eccettuate « dalla stessa le assegnazioni per causa di nozze, vita-milizia, « legati di messe ed alimenti; che non devono dedursi dalla « rendita di lordo gli stabilimenti del parlamento del 1810».

« La giunta centrale, di cui appresso si parlerà, per mezzo « delle commissioni locali stabilite nel *budget* (oggi stato di-« scusso) dell'anno terza indizione per la rettifica de' riveli degli « animali, avesse curato di far rettificare i rispettivi riveli fatti « dai possidenti in esecuzione, e giusta la regola del parlamento « del 1810. Ne' medesimi riveli i suddetti possidenti dopo di « descrivere la rendita di lordo de' loro feudi, avessero annotato « i censi bullali di proprietà, utile dominio e qualunque altra « annua prestazione afficiente ai fondi rivelati tanto perpetui « quanto vitalizii, ed ugualmente i censi ed altre prestazioni « in derrate. I crediti di detti censi e prestazioni fossero stati « tenuti di fare il loro rispettivo rivelo per confrontarsi con « quello che si farà da' loro possidenti. I domini diretti sieno « obbligati a fare unicamente i riveli pe' loro censi di pro-« prietà secondo le partite che esistono nei proprii ruoli, talchè « ove non confrontassero queste partite con quelle individual-« mente rivelate dai censualisti, non fossero i detti domini di-« retti obbligati ad alcuna pena».

I detti possidenti fossero tenuti pagare di terzo in terzo po-« spostamente il 7 ½ per 100 nella rendita depurata e sopra « i censi ed altre prestazioni in derrate, da valutarsi come so-« pra ed il 4 per 100 sopra i detti censi bullali di proprietà « utile dominio, ed altre prestazioni come sopra; quando poi « i detti possidenti pagato avessero l'annualità quarta indizione